



REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA (*)

(Approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria
con deliberazione 9 giugno 2006, n. 18)

() Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale:*

- ✓ 1° febbraio 2007, n. 4;
- ✓ 29 luglio 2008, n. 36;
- ✓ 30 luglio 2009, n. 19;
- ✓ 2 febbraio 2010, n. ;
- ✓ 25 gennaio 2011, n. 1;
- ✓ 10 marzo 2015, n. 10;
- ✓ 24 novembre 2015, n. 3;
- ✓ 21 maggio 2019, n. 7.

SOMMARIO

PARTE I (ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

CAPO I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art. 1 – Art. 4

CAPO II (DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)

Art. 5 – Art. 10

CAPO III (DEL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL PROGRAMMA DI GOVERNO)

Art. 11 – Art. 12

CAPO IV (DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO)

Art. 13 – Art. 14

CAPO V (DELLE GIUNTE)

Art. 15 – Art. 19

CAPO VI (DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI)

Art. 20 – Art. 28

CAPO VII (DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI)

Art. 29 - Art. 34

CAPO VIII (DELL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO E DI PROGRAMMAZIONE)

Art. 35 - Art. 42

CAPO IX (DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO)

Art. 43 - Art. 49

CAPO X (DELL'ORDINE DELLE SEDUTE)

Art. 50 - Art. 53

CAPO XI (DELLA DISCUSSIONE)

Art. 54 - Art. 60

CAPO XII (DEL NUMERO LEGALE E DELLE VOTAZIONI)

Art. 61 - Art. 70

CAPO XIII (DELLA PUBBLICITA' DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI)

Art. 71 – Art. 77

CAPO XIV (DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO)

ART. 78

PARTE II (PROCEDIMENTO LEGISLATIVO)

CAPO I (DELLA PRESENTAZIONE E DELLA TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO O DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

Art. 79 – Art. 82

CAPO I BIS (DELLA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE)

Art. 82 bis – Art. 82 quinquies

CAPO II (DELL'ESAME IN COMMISSIONE)

Art. 83 – Art. 94

CAPO III (DELL'ESAME IN ASSEMBLEA)

Art. 95 - Art. 105

CAPO IV (DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE)

Art. 106 - Art. 108

CAPO V (DEI PROGETTI DI LEGGE DI MODIFICAZIONE STATUTARIA)

Art. 109 – Art. 110

CAPO VI (DELLA PARTECIPAZIONE)

Art. 111 – Art. 113

PARTE III (PROCEDURE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO)

CAPO I (DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI)

Art. 114 – Art. 127

CAPO II (DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DELLE RISOLUZIONI)

Art. 128 – Art. 129

CAPO III (DEL POTERE D'ACQUISIZIONE DEI CONSIGLIERI)

Art. 130

PARTE IV (PROCEDURE DI COLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON GLI ORGANISMI PREVISTI DALLO STATUTO)

CAPO I (DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA)

Art. 131

CAPO II (DEI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 132 - Art. 135

PARTE V (DISPOSIZIONI FINALI)

CAPO I (ABROGAZIONE, ENTRATA IN VIGORE)

Art. 137 – Art. 139

PARTE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
(Assunzione delle funzioni)

1. *I Consiglieri regionali esercitano le loro funzioni a partire dalla prima riunione del Consiglio regionale. (*)*
2. *I Consiglieri regionali sono tenuti a partecipare a tutte le attività del Consiglio nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.*

()* Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 2010, n. 1.

Articolo 2
(Prima riunione del Consiglio regionale)

1. *Il Consiglio regionale si riunisce per la prima volta dopo le elezioni, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente, non oltre venti giorni dalla proclamazione di tutti gli eletti e previo avviso inviato al domicilio degli stessi almeno cinque giorni prima della seduta.*
2. *In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, la prima seduta del Consiglio ha luogo il primo giorno non festivo successivo al venticinquesimo giorno dalla proclamazione.*

Articolo 3
(Presidenza provvisoria)

1. *La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima seduta dopo le elezioni, è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.*
2. *Svolgono le funzioni di Segretario i due Consiglieri più giovani di età fra i presenti.*

Articolo 4
(Primi adempimenti. Nomina della Giunta delle elezioni) ()*

1. *Il Presidente provvisorio, ricevuto il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale, fa al Consiglio regionale le comunicazioni eventualmente conseguenti all'esercizio di opzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.*
2. *Il Consiglio regionale procede, quindi, alla nomina della Giunta delle elezioni, con le funzioni di cui al Capo V, composta da cinque Consiglieri eletti con voto limitato a uno sulla base di candidature presentate alla Presidenza all'inizio della seduta.*

2 bis. *La Giunta delle elezioni dura in carica l'intera Legislatura. I componenti vengono sostituiti solo nel caso siano chiamati a far parte della Giunta regionale o ad assumere la presidenza di un organo consiliare o quando non possano per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa. Alla sostituzione di un componente, provvede il Consiglio sulla base di candidature presentate dai Gruppi al Presidente del Consiglio nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui all'articolo 17, comma 2, dello Statuto. (**)*

2 ter. *Nella Giunta delle elezioni i componenti esprimono il voto a titolo individuale. (**)*

(*) Rubrica così modificata con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO II

DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 5

(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza)

1. *L'elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo a scrutinio segreto con un'unica votazione. Ciascun Consigliere vota un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. (*)*
2. *L'elezione del Segretario ha luogo a scrutinio segreto. (*)*
3. *La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell'altro. (*)*
- 3 bis. *La cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione. (*)*
- 3 ter. *Nell'ipotesi di cui al comma 3 l'elezione avviene entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento su convocazione del Presidente o del Vice Presidente uscenti o, in mancanza, del Consigliere più anziano, che in quest'ordine presiedono il Consiglio fino all'elezione dei nuovi. (*)*
- 3 quater. *Nell'ipotesi di cui al comma 3 bis, l'elezione avviene entro cinque giorni. (*)*
4. *L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno, salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell'Ufficio un mese prima della sua scadenza.*
5. *Il termine di un anno previsto dal comma 4 decorre, anche in caso di rinnovo parziale del collegio, dalla data di elezione del Presidente del Consiglio.*
6. *I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 6

(Presidente del Consiglio)

1. *Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la presiede, ne è l'oratore ufficiale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento Interno.*
2. *Il Presidente convoca il Consiglio, dirama l'ordine del giorno, dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato.*

3. *Il Presidente ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni.*
4. *Il Presidente garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei Consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.*
5. *Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli, oltre che dallo Statuto e dal presente Regolamento, da leggi e regolamenti regionali e, in particolare:*
 - a) *convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Presidenza Integrato, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la Giunta per il Regolamento; sovrintende, inoltre, all'esecuzione dei provvedimenti e delle determinazioni di tali organismi;*
 - b) *risolve le questioni interpretative del Regolamento Interno e gli eventuali conflitti di competenza insorti tra le Commissioni;*
 - c) *esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento regionale in materia di contabilità del Consiglio regionale;*
 - d) *riceve i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, nonché le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le petizioni e le istanze di cui agli articoli 12, 33 e 34 dello Statuto e provvede agli adempimenti conseguenti.*
 - d bis) *scioglie il Consiglio regionale in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 43 dello Statuto e in caso di annullamento delle elezioni e ne dà comunicazione al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. (*)*

(*) Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 7 (*) (Vice Presidente)

1. *Il Vice Presidente del Consiglio regionale collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni lui delegate in via permanente o temporanea dal Presidente.*

(*) Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 8 (*) (Segretario)

1. *Il Segretario del Consiglio regionale coadiuva il Presidente per assicurare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio curando, in particolare, i servizi interni, il cerimoniale, il mantenimento dell'ordine.*
2. *Prende nota delle iscrizioni a parlare, procede agli appelli, assicura la regolarità delle operazioni di voto, accerta i risultati delle votazioni, redige i verbali delle sedute segrete. Sovrintende alla redazione dei verbali e dei resoconti degli atti consiliari.*
3. *In caso di necessità il Presidente può chiamare un altro Consigliere a svolgere, temporaneamente, le funzioni di Segretario.*

(*) Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 9

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

- 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, coadiuva il Presidente nella direzione dell'attività del Consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri.*
- 2. Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal presente Regolamento e, in particolare:*
 - a) approva il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 70 dello Statuto e delibera i provvedimenti di sua competenza relativi al personale assegnato al ruolo autonomo consiliare;*
 - b) gestisce l'autonomia funzionale del Consiglio e l'autonomia contabile e a tal fine approva il regolamento di contabilità; dispone, avvalendosi dei fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio consiliare, lo svolgimento di convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche;*
 - c) promuove le iniziative di informazione, di partecipazione, di consultazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni degli organi consiliari e delibera a tale scopo sugli incarichi previsti dall'articolo 26, comma 5, dello Statuto, su richiesta delle Commissioni consiliari;*
 - d) delibera l'assegnazione ai Gruppi consiliari dei contributi finanziari spettanti ai sensi della legge regionale e degli altri mezzi per il loro funzionamento previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento;*
 - e) nomina, in base alle designazioni dei Gruppi consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio garantendo, comunque, la presenza della minoranza;*
 - f) adotta le deliberazioni attribuite alla sua competenza dalle leggi e regolamenti regionali riguardanti le indennità dei Consiglieri.*

Articolo 10

(Funzionamento)

- 1. L'Ufficio di Presidenza esercita le proprie funzioni, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fino all'insediamento del Presidente nella prima seduta del nuovo Consiglio.*
- 2. Delibera a maggioranza dei componenti. Può deliberare con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. (*)*
- 3. I verbali delle sedute e gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal funzionario del Consiglio regionale designato dall'Ufficio di Presidenza a svolgere le funzioni di Segretario. I Consiglieri possono chiedere al Presidente del Consiglio di prendere visione dei verbali. (**)*
- 4. Alle sedute partecipano, con diritto di parola, il Segretario generale del Consiglio e il Direttore di Dipartimento.*

()* Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

*(**)* Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n.7.

CAPO III

DEL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Articolo 11

(Giuramento)

1. *Nella prima seduta del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica, allo Statuto della Regione Liguria e alle leggi e di esercitare l'incarico di Presidente della Giunta regionale nell'interesse della Regione e della comunità ligure".*

Articolo 12

(Presentazione del programma di governo)

1. *Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale il programma di governo e comunica i nominativi dei componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente.*
2. *La discussione in Aula sul programma di governo é svolta nella seduta immediatamente successiva.*
3. *Il Presidente del Consiglio, tenuto conto delle richieste dei Gruppi consiliari, sentito l'Ufficio di Presidenza, determina il tempo complessivamente destinato alla discussione del programma, riservandone il sessanta per cento ai Gruppi di opposizione.*

CAPO IV

DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Articolo 13

(Gruppi consiliari)

1. *Dopo la seduta di insediamento del Consiglio regionale a seguito delle elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare tempestivamente, per iscritto, al Presidente del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono aderire. Un Gruppo deve essere formato da almeno due Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio autorizza la costituzione di Gruppi formati anche da un solo Consigliere che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti nel corso della Legislatura ad un unico componente. I Consiglieri non facenti parte di Gruppi costituiti saranno iscritti al Gruppo Misto. (**)*
2. *Ogni Gruppo consiliare, ai sensi di proprio autonomo regolamento da depositare presso l'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina del Presidente del Gruppo, del Vice Presidente del Gruppo e delle altre eventuali cariche interne delle quali, come pure della composizione e delle eventuali successive variazioni, deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea. I Gruppi che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi di cui al presente comma si intendono a tutti gli effetti costituiti a far data dalla seduta di insediamento di cui all'articolo 2. (**)*
3. *I Consiglieri che non riescano ad esprimere un Presidente del Gruppo entro trenta giorni dalla*

prima riunione del Consiglio regionale confluiscono nel Gruppo Misto.

4. *Qualora il Gruppo Misto non riesca a nominare il Presidente del Gruppo nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, le relative funzioni sono svolte, con rotazione semestrale, dai componenti del Gruppo medesimo a partire dal Consigliere più anziano di età.*
5. *I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso.*
- 5bis. *Il regolamento del Gruppo Misto e le eventuali modifiche sono approvate all'unanimità dei componenti. In assenza, si applica il regolamento predisposto dall'Ufficio di Presidenza, a tutela delle specifiche garanzie sancite dall'articolo 28 dello Statuto. (*)*
- 5ter. *Il regolamento del Gruppo Misto viene sottoposto a nuova approvazione con le modalità di cui al comma precedente ogniquale volta ne entri a far parte un nuovo componente. (*)*
6. *Un Gruppo consiliare viene sciolto e i componenti vengono trasferiti nel Gruppo Misto quando nel corso della Legislatura il Presidente del Gruppo non venga più riconosciuto da uno o più componenti il Gruppo e la situazione venutasi a creare impedisca la nomina di un nuovo Presidente del Gruppo.*
7. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio all'inizio di ogni Legislatura, con deliberazione da allegarsi al primo rendiconto annuale delle spese per il Consiglio regionale, determina quali mezzi sono messi a disposizione dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti in relazione alla rispettiva consistenza, in locali, attrezzature, servizi ed altro, e le modalità di utilizzo. Le dotazioni attribuite al Gruppo Misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.*
8. *I Gruppi consiliari devono comunicare al Presidente del Consiglio le generalità delle persone non dipendenti dalla Regione che prestino la loro opera nei rispettivi uffici.*

(*) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale del 29 luglio 2008, n. 36.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 14

(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e Ufficio di Presidenza Integrato)

1. *La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'articolo 13 è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile anche su richiesta, previa indicazione dell'ordine del giorno, della Giunta regionale o di uno dei Presidenti di Gruppo consiliari.*
2. *L'Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, approva i programmi e i calendari di attività del Consiglio regionale e delle Commissioni ed esamina ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio ritenga di porre in discussione.*
3. *Il segretario dell'Ufficio di Presidenza svolge anche le funzioni di segretario della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi; un funzionario del Servizio Assemblea svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza Integrato. Alle sedute di tali organismi presenziano i Dirigenti delle strutture consiliari interessati per ragioni di servizio e i dipendenti autorizzati dal Presidente del Consiglio. (*)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO V DELLE GIUNTE

Articolo 15

(Competenze della Giunta delle elezioni)

- 1. Alla Giunta delle elezioni, composta secondo quanto previsto dall'articolo 4, competono la verifica dei titoli di ammissione dei Consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute.*
- 2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Giunta delle elezioni le istanze provenienti dai cittadini elettori della Regione o dal rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie che attengano alla posizione dei Consiglieri.*

Articolo 16

(Procedimento)

- 1. La Giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o incompatibilità di uno di essi riferisce al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei provvedimenti conseguenti.*
- 2. Successivamente la Giunta verifica la posizione di tutti i Consiglieri eletti.*
- 3. Quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità propone la convalida al Consiglio.*
- 4. Quando la Giunta ritenga configurarsi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, anche a seguito di istanza presentata al Presidente del Consiglio regionale, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, che provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato; entro dieci giorni dal ricevimento della formale contestazione, il Consigliere presenta le proprie controdeduzioni scritte.*
- 5. Decorso il termine indicato nel comma 4, la Giunta stabilisce la data della discussione dandone comunicazione al Consigliere interessato e agli eventuali ricorrenti con almeno dieci giorni di preavviso.*
- 6. Nella discussione davanti alla Giunta le parti interessate possono farsi assistere da persona di fiducia, la quale non deve essere componente del Consiglio regionale o della Giunta regionale.*
- 7. La procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 si applica anche nel caso in cui il Consiglio non accolga la proposta di convalida formulata dalla Giunta delle elezioni ai sensi del comma 3.*
- 8. La Giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti e, quando accerti l'esistenza di causa di ineleggibilità o di incompatibilità, propone l'annullamento o la decadenza al Consiglio regionale.*
- 9. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione della Giunta delle elezioni, delibera con voto palese.*

Articolo 17

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. *Quando il Consiglio regionale decide l'annullamento dell'elezione di un Consigliere per cause di ineleggibilità la decisione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificata senza ritardo agli interessati dal Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, nella seduta immediatamente successiva, procede alla proclamazione a Consigliere regionale di chi ne abbia diritto.*
2. *Quando il Consiglio regionale accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente invita per iscritto il Consigliere interessato a optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa di incompatibilità.*
3. *Qualora il Consigliere opti per la carica che costituisce causa di incompatibilità, si procede a norma dell'articolo 18 bis, comma 2. Qualora, viceversa, non eserciti l'opzione entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, il Consiglio ne dichiara la decadenza. La decisione di decadenza, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificata senza ritardo agli interessati dal Presidente del Consiglio regionali e si applica quanto disposto nel secondo periodo del comma 1. (*)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 18 (*)

(Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. *Quando, successivamente alle elezioni, un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità, deve darne comunicazione entro dieci giorni al Presidente del Consiglio e alla Giunta delle elezioni, che procede a norma degli articoli 16 e 17. In caso di inottemperanza, la Giunta delle elezioni procede d'ufficio e, comunque, provvede con cadenza annuale a una verifica della posizione di tutti i Consiglieri in carica.*
2. *Il Consigliere deve esercitare l'opzione entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento quando la causa di incompatibilità sia dovuta all'elezione del medesimo al Parlamento nazionale o europeo o ad altro Consiglio regionale.*

(*) Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 18 bis (*)

(Dimissioni)

1. *Il Consigliere regionale che intende dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e alla Giunta delle elezioni.*
2. *Il Consiglio ne prende atto nella seduta immediatamente successiva e procede contestualmente alla surroga con chi ne abbia diritto.*

(*) Articolo inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 19

(Giunta per il Regolamento)

1. *La Giunta per il Regolamento, presieduta dal Presidente del Consiglio, è composta dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari qualora detti Gruppi non siano già rappresentati in seno all'Ufficio stesso.*

- 1 bis. *Ciascun componente esprime complessivamente tanti voti quanti sono i Consiglieri che aderiscono al Gruppo di appartenenza in Consiglio regionale. Ad esclusione del Presidente del Consiglio, gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e i Presidenti di Gruppo impossibilitati a partecipare alle singole sedute possono farsi sostituire anche nell'espressione dei propri voti da altro componente del Gruppo di appartenenza o da altro componente della Giunta per il Regolamento. (*)*
2. *La Giunta per il Regolamento esamina e propone al Consiglio le modificazioni e aggiunte al Regolamento Interno, sulla base di proprie autonome valutazioni o di richieste avanzate dai Presidenti di Commissione o da ciascun Consigliere regionale.*
- 2 bis. *Per la validità delle riunioni della Giunta per il Regolamento, devono essere rappresentati la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Le proposte si intendono approvate quando il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei contrari. (*)*
3. *La Giunta per il Regolamento esprime, altresì, pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento Interno che il Presidente intenda sottoporle o sugli eventuali conflitti di competenza insorti tra le Commissioni nel caso in cui il Presidente lo ritenga necessario.*
4. *Nel corso della discussione in Consiglio ciascun Consigliere può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta per il Regolamento. E' ammessa la votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.*
5. *Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta per il Regolamento; ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta per il Regolamento presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea.*
6. *Il testo della Giunta per il Regolamento è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

(*) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Articolo 20 (*)

(Commissioni permanenti)

1. *Sono istituite sei Commissioni permanenti con competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie: (*)*
 - *I - Affari generali, Istituzionali e Bilancio (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine, Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).*
 - *II - Salute e Sicurezza sociale (Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).*

- *III – Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro (Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario, Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).*
 - *IV - Territorio e Ambiente (Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).*
 - *V – Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità (Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi regionali costituiti o partecipati, Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza;*
 - *VI – Antimafia (Protezione del territorio da infiltrazioni mafiose, Contrasto al radicamento dei fenomeni esistenti, Monitoraggio dell'azione di contrasto) (*).*
2. *Le Commissioni, fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, relative alla V Commissione, e ai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, relative alla VI Commissione, si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva, per esprimere pareri; in sede redigente, a norma dell'articolo 106 del presente Regolamento. Esse si riuniscono, inoltre, per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso apposite relazioni e proposte al Consiglio regionale. (*)*
 3. *Il Presidente del Consiglio trasmette alla V Commissione i rendiconti e i bilanci d'esercizio degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi costituiti o partecipati dalla Regione, nonché gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. La Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte.*
 4. *La V Commissione:*
 - a) *promuove azioni volte a verificare la trasparenza dell'azione regionale, anche su richiesta di uno o più Consiglieri; la Giunta mette a disposizione della Commissione gli atti richiesti anche relativi a Enti, Agenzie, Aziende, Organismi regionali o partecipati;*
 - b) *avanza proposte per l'affermazione e la tutela della parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna e la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di uno dei due generi e promuove un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale;*
 - c) *esprime pareri sui progetti all'esame delle altre Commissioni, per gli aspetti riguardanti la propria competenza, secondo le modalità indicate all'articolo 84, comma 3;*
 - d) *presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale nelle materie di competenza;*
 - e) *svolge indagini conoscitive e ricerche nelle materie di competenza, dei cui risultati riferisce al Consiglio regionale;*
 - f) *monitora e verifica l'attuazione e l'efficacia delle leggi regionali per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo e di valutazione delle politiche regionali, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture consiliari preposte secondo le modalità indicate nell'articolo 20 bis, e riferisce al Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 82*

quinquies. ()*

5. *La V Commissione rassegna al Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni.*

5 bis. *La VI Commissione:*

- a) approfondisce la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni sul territorio ligure;*
- b) analizza le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi;*
- c) analizza l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo;*
- d) verifica la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di criminalità mafiosa;*
- e) verifica l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e propone misure per migliorarne l'efficacia;*
- f) verifica l'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali attuate attraverso i diversi enti territoriali preposti;*
- g) monitora i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e propone misure idonee a prevenire e contrastare tali fenomeni;*
- h) formula proposte di carattere legislativo e amministrativo anche allo scopo di realizzare un effettivo coordinamento delle iniziative della regione e degli enti locali;*
- i) propone iniziative che favoriscano la riprovazione sociale del fenomeno mafioso e che rafforzino la cultura della legalità. (*)*

5 ter. *La VI Commissione svolge il suo mandato rapportandosi con l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza e il Tavolo della Legalità per la Liguria istituiti dalla legge regionale e consultando le organizzazioni ritenute funzionali al raggiungimento delle sue finalità. (*)*

5 quater. *La VI Commissione rassegna al Consiglio una relazione annuale sulle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni. (*)*

6. *Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.*

(*) Articolo già sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10 e così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7. Le modifiche relative all'istituzione della VI Commissione consiliare entrano in vigore dalla XI Legislatura.

Articolo 20 bis (*)

(Funzioni della V Commissione in materia di valutazione delle politiche regionali)

- 1. Ai fini indicati dall'articolo 20, comma 4, lettera f, alla V Commissione sono assegnati i progetti di legge che contengono clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione, o altre disposizioni finalizzate alla valutazione.*
- 2. Il parere della V Commissione è richiesto dalla Commissione competente per il merito qualora, nel corso dell'esame, siano state inserite nel testo le disposizioni di cui al comma 1.*
- 3. Inoltre, la V Commissione:*

- a) *esamina periodicamente i progetti di legge assegnati alle Commissioni di merito per valutare la presentazione alle stesse di proposte per l'inserimento nei testi di clausole valutative;*
 - b) *esercita la vigilanza sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e delle disposizioni aventi la medesima finalità e sull'ottemperanza agli obblighi informativi da parte dei soggetti attuatori e, ove necessario, ne sollecita l'adempimento;*
 - c) *esamina i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme, in sedute alle quali sono invitati a partecipare i componenti della Commissione competente per materia e richiede alla Giunta integrazioni e ogni elemento utile all'esame;*
 - d) *promuove lo svolgimento di approfondimenti valutativi, anche mediante consultazione o richiesta di informazioni e di ogni utile elemento ai soggetti attuatori delle politiche regionali e alle rappresentanze degli interessi sociali ed economici, in merito a specifiche questioni connesse all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche regionali, avvalendosi delle strutture regionali ovvero facendo ricorso a consulenze tecnico-professionali secondo quanto disposto dall'articolo 88;*
 - e) *cura la divulgazione degli esiti delle attività svolte.*
4. *I pareri e le proposte della V Commissione sono in ogni caso allegati al testo licenziato per l'Aula e nella relazione della Commissione competente per l'esame di merito si dà conto delle motivazioni dell'eventuale non accoglimento.*

(*) Articolo inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 21

(Composizione delle Commissioni permanenti)

- 1. *Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione alle stesse di ogni Gruppo consiliare per numero di Consiglieri e per voti è deliberato all'inizio di ogni Legislatura e ad avvenuta costituzione dei Gruppi, dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, fatto salvo il diritto per ognuno, indipendentemente dalla propria consistenza, di designare un rappresentante in ciascuna Commissione.*
- 2. *Analogamente si procede per le variazioni che si rendessero necessarie nel corso della Legislatura.*
- 3. *Il Presidente del Consiglio, il Presidente e gli altri componenti della Giunta non possono far parte delle Commissioni e, quando un Consigliere assuma la carica di Presidente del Consiglio o di componente della Giunta, viene sostituito.*
- 4. *Tuttavia, i componenti di un Gruppo, i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 3, hanno diritto di far parte delle Commissioni mediante delega a Consigliere di altro Gruppo.*
- 5. *Ciascun Consigliere è tenuto a far parte di almeno due tra le Commissioni I, II, III e IV. Ciascun Consigliere può, inoltre, far parte della V Commissione e della VI Commissione, in considerazione delle loro speciali funzioni. (**)*
- 6. *Il Consigliere unico componente di un Gruppo o il Consigliere che è unico tra i componenti del proprio Gruppo a non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui al comma 3 è componente di tutte le Commissioni. (*)*

7. *Ogni Gruppo consiliare, in base alle determinazioni adottate dal Consiglio a norma del presente articolo, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.*
8. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle componenti politiche del Gruppo Misto. Nel caso in cui tali componenti siano formate da un solo Consigliere si applica il comma 6.*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10 e così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 22

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti)

1. *Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione per la seduta di insediamento nella quale, come primo adempimento, vengono eletti, con unica votazione a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente. A tal fine, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome: chi riporta il maggior numero di voti è proclamato Presidente, colui che lo segue in graduatoria Vice Presidente. Svolgono le funzioni di scrutatori i due Consiglieri più giovani di età tra i presenti.*
2. *Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per l'intera Legislatura salvo che, non prima che sia trascorsa metà Legislatura, un numero di Commissari in grado di esprimere, ai sensi dell'articolo 25, un quarto dei Consiglieri regionali, non chieda il rinnovo delle cariche. In tal caso, o qualora, per cause diverse, si renda necessario il rinnovo delle cariche di Presidente e di Vice Presidente, la riunione della Commissione si svolge entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento su convocazione dei membri uscenti della presidenza o, in mancanza, del Presidente del Consiglio. In ogni caso, il Presidente e il Vice Presidenti uscenti possono essere riconfermati.*
(*)
3. *I Gruppi possono procedere, in qualsiasi momento, a variazioni della loro rappresentanza in seno alle Commissioni dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.*
4. *Le presidenze della V e della VI Commissione sono attribuite ad un rappresentante delle minoranze. A tal fine, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con due separate votazioni e, pertanto, la cessazione da una delle due cariche non comporta la decadenza dall'altra. (**)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10 e così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 23

(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. *Il Presidente della Commissione formula l'ordine del giorno delle sedute, convoca la Commissione, la presiede assicurando il buon andamento dei lavori in conformità a quanto previsto dal Regolamento Interno. Il Presidente della Commissione apre la seduta, la chiude e dà la parola.*
2. *Il Presidente della Commissione partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza Integrato previsto dall'articolo 14 e mantiene i rapporti con l'Ufficio di Presidenza.*

3. *Il Vice Presidente disimpegna le funzioni del Presidente ove questi sia assente o impedito. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.*

Articolo 24

(Commissioni Ristrette)

1. *Le Commissioni possono deliberare di riunirsi in seduta ristretta per l'esame o l'istruttoria di determinate materie o singole questioni, rimanendo riservata la definitiva deliberazione alle Commissioni in seduta plenaria.*

Articolo 25

(Rappresentanza e deleghe in Commissione)

1. *Ogni Gruppo consiliare esprime nelle singole Commissioni permanenti complessivamente tanti voti quanti sono i Consiglieri che aderiscono al Gruppo stesso in Consiglio regionale. In particolare, ogni Consigliere esprime i voti a lui attribuiti nella deliberazione consiliare integrata con la comunicazione del Gruppo di appartenenza, di cui all'articolo 21.*
2. *Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire, anche nell'espressione dei voti a lui attribuiti, da un Consigliere dello stesso o di altro Gruppo mediante delega scritta da presentare al Presidente della Commissione che ne dà notizia in apertura di seduta. Non sono valide le deleghe che giungano dopo l'insediamento della Commissione.*
3. *Il Consigliere che debba allontanarsi nel corso della seduta può farsi sostituire da altro componente della Commissione o sostituto ai sensi del comma 2, mediante delega da comunicarsi al Presidente della Commissione.*
4. *Nell'ambito della Commissione, oltre ai propri voti, ciascun Commissario o sostituto può esprimere, per delega, soltanto quelli attribuiti ad un altro Commissario dello stesso Gruppo, ovvero di altro Gruppo.*
5. *Nel caso di Commissioni riunite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, il Commissario componente di una sola Commissione può sostituire un Commissario componente di altra Commissione convocata per la riunione congiunta e, nel corso della seduta, ricevere la delega di un Commissario facente parte della stessa Commissione.*
6. *Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Commissione è necessaria la presenza di un numero di Consiglieri in grado di esprimere la metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.*
7. *La presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale se non quando essa stia per procedere a qualche votazione. Il Commissario richiedente è sempre computato tra i presenti. (*)*
8. *Se la Commissione non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora, oppure scioglierla. In questo caso, la Commissione si intende convocata per il giorno e l'ora contestualmente comunicati dal Presidente nel rispetto, in ogni caso, dei termini di preavviso stabiliti dall'articolo 26, comma 1.*
9. *Le proposte di deliberazione delle Commissioni si intendono approvate quando il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei contrari.*

10. *Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissione cui non appartiene, chiedervi la parola, fare proposte, presentare emendamenti ed illustrarli, senza voto deliberativo.*
11. *I membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti con le modalità di cui all'articolo 26, obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni. Qualora la Giunta non intervenga alla seduta, nel caso siano iscritte all'ordine del giorno iniziative di quest'ultima, la Commissione può decidere, all'unanimità, di procedere ugualmente all'esame. La presenza della Giunta non è richiesta per l'esame delle nomine, tenuto conto delle particolari procedure previste dalla legge regionale in materia, salvo che un numero di Commissari in grado di esprimere un terzo dei Consiglieri regionali ne faccia richiesta motivata in relazione a una nomina specifica.*
12. *I membri della Giunta possono sempre chiedere di essere sentiti dalle Commissioni.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 26

(Convocazioni delle Commissioni)

1. *Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti con preavviso di almeno tre giorni non computando i giorni festivi. (*)*
2. *L'ordine del giorno della singola seduta è predisposto di concerto tra il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso di mancato concerto, l'ordine del giorno, diramato dal Presidente, deve essere ratificato dalla Commissione all'inizio della seduta.*
3. *In caso di urgenza, possono essere effettuate integrazioni all'ordine del giorno fino alle ventiquattro ore precedenti l'ora di inizio della riunione. Nel caso di mancato concerto tra Presidente e Vice Presidente le integrazioni devono essere ratificate dalla Commissione con il voto favorevole della maggioranza dei Commissari in grado di esprimere, ai sensi dell'articolo 25, i tre quarti dei componenti del Consiglio regionale.*
4. *La convocazione viene inoltrata, di norma, per via telematica trasmettendo l'ordine del giorno della seduta ad ogni Commissario. Nelle ipotesi indicate nel comma 3, la convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche telefonicamente: in questo caso, il responsabile della Segreteria della Commissione attesta per iscritto che la relativa comunicazione è stata ricevuta.*
5. *Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione viene trasmessa alla Giunta regionale al fine dell'intervento alla seduta dei membri della stessa e delle altre persone previste dall'articolo 26, comma 6, dello Statuto, nonché ai servizi del Consiglio.*
6. *Ciascun Commissario può proporre, all'inizio della seduta, modifiche all'ordine dei lavori della Commissione, per il cui accoglimento occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti.*
7. *Le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta, corredata di ordine del giorno, dei Commissari in grado di esprimere, ai sensi dell'articolo 25, un voto pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale. La relativa riunione deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Presidente.*
8. *La Giunta regionale può chiedere che le Commissioni siano convocate per fare loro comunicazioni.*
9. *Le Commissioni hanno diritto di ottenere dalla Giunta, entro dieci giorni dalla richiesta, documenti, informazioni o notizie.*
10. *Le riunioni delle Commissioni non devono essere coincidenti con le sedute del Consiglio regionale.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2015, n. 38.

Articolo 27

(Commissioni speciali con funzione di studio)

1. *Il Consiglio regionale può deliberare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza o dei Consiglieri, l'istituzione di Commissioni speciali la cui attività deve essere esclusivamente di studio su materie di diretto interesse regionale ritenute utili per lo svolgimento dei propri compiti.*
2. *La delibera istitutiva deve indicare, oltre all'oggetto, i criteri di composizione e la durata della Commissione che non può comunque essere superiore a un anno, non prorogabile.*
3. *A conclusione dello studio, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte di azioni politiche, amministrative o legislative.*
4. *Per il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni di cui al presente articolo si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti, salvo che la delibera istitutiva non stabilisca diversamente.*

Articolo 28

(Commissioni speciali con funzione di inchiesta)

1. *L'istituzione di una Commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio regionale a seguito della presentazione di una proposta da parte dei Consiglieri, contenente l'oggetto dell'inchiesta, che deve riguardare materia di diretto interesse regionale, la durata della Commissione e la sua composizione per quanto riguarda sia il numero sia la rappresentanza dei Consiglieri.*
2. *Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dello Statuto possono, altresì, essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta, senza voto consiliare, qualora ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. La richiesta scritta, rivolta al Presidente del Consiglio, deve contenere gli elementi di cui al comma 1.*
3. *Il Presidente del Consiglio, accertata l'esistenza dei presupposti per l'istituzione della Commissione, provvede con proprio decreto nel quale indica, sentiti i proponenti, il nominativo del Presidente scegliendolo tra i Consiglieri proponenti delle opposizioni.*
4. *Nella seduta di insediamento la Commissione procede all'elezione del Vice Presidente.*
5. *Non può essere attiva nello stesso periodo più di una Commissione d'inchiesta istituita senza voto consiliare.*
6. *Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può acquisire documenti dagli uffici della Regione, dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, nonché richiedere ed ottenere informazioni senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio e invitare qualsiasi persona in grado di fornire informazioni utili all'inchiesta. Il Presidente del Consiglio intraprende le azioni eventualmente necessarie all'effettiva acquisizione da parte della Commissione degli atti richiesti.*
7. *La Commissione rassegna al Consiglio una relazione annuale sulle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni. (*)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

Articolo 29

(Ordine del giorno generale del Consiglio regionale)

1. *L'ordine del giorno generale del Consiglio regionale è predisposto dal Presidente del Consiglio all'inizio di ogni anno.*
2. *In esso sono iscritti in ordine cronologico e con numerazione progressiva tutti gli oggetti ed argomenti che, secondo lo Statuto regionale e le disposizioni legislative o regolamentari, rientrano nella competenza a deliberare del Consiglio.*
3. *Nuovi oggetti od argomenti, che subentrino nel corso della validità annuale dell'ordine del giorno generale come sopra predisposto, vengono iscritti in appositi supplementi.*
4. *L'ordine del giorno generale ed i supplementi sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri regionali.*

Articolo 30

(Programma)

1. *I lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni sono organizzati, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, dello Statuto, secondo il metodo della programmazione.*
2. *A tal fine, il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza Integrato di cui all'articolo 14, comma 2, per la definizione del programma per un periodo di almeno due mesi e non superiore a tre.*
3. *I Presidenti di Gruppo e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio le proprie indicazioni in ordine di priorità entro il giorno precedente la data indicata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza Integrato, ai fini della presentazione di una proposta da parte del Presidente. (*)*
4. *Il programma contiene l'elenco degli argomenti con l'indicazione dell'ordine di priorità ai fini della trattazione da parte delle Commissioni e del Consiglio.*
5. *Un terzo degli argomenti inseriti a programma é riservato alle proposte della minoranza tenendo conto delle diverse componenti politiche del Gruppo Misto.*
6. *L'Ufficio di Presidenza Integrato approva il programma all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, il programma é predisposto dal Presidente nel rispetto dei medesimi criteri.*
7. *Il programma diviene definitivo con la comunicazione al Consiglio che il Presidente fa nella seduta immediatamente successiva alla riunione. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e, comunque, per non più di cinque minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.*
8. *Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti.*

(*) Comma così modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 1° febbraio 2007, n. 4 e 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 31

(Calendario mensile)

1. *L'Ufficio di Presidenza Integrato definisce modalità e tempi di attuazione del programma mediante l'adozione di un calendario mensile.*
2. *A tal fine i Presidenti di Gruppo e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente la data indicata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza Integrato, le proprie indicazioni in ordine di priorità relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai fini della presentazione di una proposta da parte del Presidente. (*)*
3. *Il calendario contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato con l'indicazione delle date nelle quali se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea.*
4. *Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, nonché dalle norme della Parte I, Capo VIII per l'esame dei documenti di bilancio e di programmazione, l'iscrizione dei progetti al calendario deve avvenire assicurando che le Commissioni dispongano di almeno due mesi di tempo per concludere i propri lavori dall'inizio dell'esame in sede referente.*
5. *Un terzo degli argomenti inseriti a calendario é riservato alle proposte della minoranza tenendo conto delle diverse componenti politiche del Gruppo Misto. Gli argomenti diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di minoranza, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute.*
6. *L'Ufficio di Presidenza Integrato approva il calendario mensile all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, il calendario é predisposto dal Presidente nel rispetto dei medesimi criteri.*
7. *Il calendario diviene definitivo con la comunicazione al Consiglio che il Presidente fa nella seduta immediatamente successiva alla riunione. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e, comunque, per non più di cinque minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.*
8. *Il calendario è aggiornato secondo le procedure di cui ai commi precedenti, su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Presidente di Gruppo, della Giunta o di un Presidente di Commissione.*

(*) Comma così modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 1° febbraio 2007, n. 4 e 10 marzo 2015, n. 10

Articolo 32

(Scadenza dei termini)

1. *I progetti di legge, regolamento e provvedimento amministrativo inclusi nel programma dei lavori, la cui trattazione alla scadenza del programma non sia stata esaurita dalle Commissioni, sono iscritti d'ufficio nel programma successivo.*
2. *Decorso il secondo periodo di iscrizione senza esito, su richiesta del proponente, i progetti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale il quale delibera se procedere immediatamente all'esame ovvero se fissare alla Commissione un termine improrogabile non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale il Consiglio delibera comunque sul progetto.*

Articolo 33

(Disegni di legge di attuazione del Programma di governo)

- 1. I disegni di legge di attuazione del Programma di governo, per l'esame dei quali la Giunta richieda le procedure abbreviate previste dall'articolo 40 dello Statuto, sono inseriti a programma e a calendario al di fuori dei criteri di cui agli articoli 30 e 31.*
- 2. L'Ufficio di Presidenza Integrato, su proposta del Presidente del Consiglio, fissa le date di trattazione da parte dell'Aula dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché la ripartizione del tempo complessivamente disponibile tra i Gruppi, riservandone il sessanta per cento ai Gruppi di minoranza, tenendo conto delle diverse componenti politiche del Gruppo Misto. Qualora non si raggiunga l'unanimità, decide il Presidente nel rispetto dei medesimi criteri.*
- 3. Qualora la Commissione non concluda i propri lavori nei termini previsti, i disegni di legge vengono iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale programmata ai sensi del comma 2, salvo che la Commissione non richieda l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 91, comma 2.*

Articolo 34

(Progetti dichiarati urgenti)

- 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, di regolamento o di atto amministrativo i proponenti possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.*
 - 2. La dichiarazione di urgenza è adottata dall'Ufficio di Presidenza Integrato all'unanimità, al momento dell'inserimento del progetto nel programma dei lavori. Nella stessa sede il Presidente propone la data di esame da parte del Consiglio regionale. Qualora non si raggiunga l'unanimità, la richiesta è sottoposta all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva e la relativa decisione è assunta a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri regionali.*
- 2bis. In Assemblea possono parlare un oratore a favore e uno contro motivando il proprio punto di vista per non più di tre minuti ciascuno. Successivamente si procede con la votazione. (*)*
- 3. Nel caso il progetto sia dichiarato urgente si dimezzano i tempi di discussione in Aula e non si procede alla consultazione del Consiglio delle Autonomi locali. (**)*

(*) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

()** Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO VIII

DELL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO E DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 35

(Documento di economia e finanza regionale (DEFR)) ()*

- 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è esaminato dalla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio.*
- 2. L'esame del documento deve concludersi entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza Integrato che provvede anche a determinare il tempo riservato per la discussione a ciascun Gruppo e alla Giunta in modo da assicurare, comunque, ai Gruppi di opposizione, tenendo conto anche delle componenti politiche del Gruppo Misto, una quota del sessanta per cento. Qualora non si raggiunga un accordo unanime, provvede il Presidente del Consiglio, nel rispetto dei medesimi criteri.*

*2bis. Analoga procedura si segue per la Nota di Aggiornamento al DEFR. (**)*

()* Rubrica sostituita con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

*(**)* Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 36

(Sessione di bilancio)

- 1. L'esame del disegno di legge di stabilità, dei disegni di legge ad essa collegati e del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione di bilancio che deve concludersi di norma non oltre quarantacinque giorni dall'effettiva distribuzione degli atti alle Commissioni. La sessione termina con la votazione da parte del Consiglio dei disegni di legge. (*)*
- 2. Durante la sessione di bilancio, è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate previste nel bilancio pluriennale.*
- 3. La discussione in Aula è organizzata dall'Ufficio di Presidenza Integrato determinando il tempo riservato a ciascun Gruppo e alla Giunta in modo da assicurare ai Gruppi di opposizione, tenendo conto anche delle componenti politiche del Gruppo Misto, una quota del sessanta per cento. Il tempo riservato a ciascun Gruppo e alla Giunta non comprende quello destinato alle relazioni, alle repliche dei relatori e della Giunta, nonché alle dichiarazioni finali sui singoli provvedimenti. Qualora non si raggiunga l'unanimità, provvede il Presidente del Consiglio nel rispetto dei medesimi criteri. (*)*

()* Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 37

(Programmazione dei lavori nel corso della sessione di bilancio)

- 1. Quando il disegno di legge di stabilità è presentato al Consiglio, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso sia attinente al suo oggetto, come definito nella legislazione regionale vigente in materia di bilancio e contabilità; in caso di non attinenza, il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni non attinenti. (*)*
- 2. Il disegno di legge di stabilità è assegnato alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio; il disegno di legge concernente il bilancio di previsione è assegnato per l'esame generale alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza e delle singole missioni, alle Commissioni competenti per materia. (*)*
- 3. La fase di esame ha inizio con la definizione, da parte della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, d'intesa con il Presidente del Consiglio, del programma delle audizioni, alle quali possono partecipare tutti i Consiglieri regionali. Presso la stessa Commissione ha, quindi, luogo l'illustrazione da parte dell'Assessore competente del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio. (*)*
- 4. Le altre Commissioni esaminano le parti di competenza del Bilancio e concludono il proprio lavoro con l'approvazione di una relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio entro dieci giorni dalla conclusione delle audizioni.*
- 5. La Commissione competente in materia di programmazione e bilancio avvia la discussione generale dei due provvedimenti e, una volta concluso l'esame di cui al comma 4, procede all'approvazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio e li trasmette*

al Consiglio regionale tre giorni prima della data fissata per la trattazione dei provvedimenti in Aula. Alla relazione generale della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, che deve essere distribuita quarantotto ore prima della relativa seduta consiliare, sono allegati le relazioni delle altre Commissioni. Entro lo stesso termine, possono essere presentate al Consiglio relazioni di minoranza. ()*

6. *Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia. Di tali sedute si redige il resoconto integrale. (*)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 38

(Emendamenti al disegno di legge di bilancio)

1. *Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni all'interno delle singole missioni sono presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio. (*)*
2. *Gli altri emendamenti sono presentati alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma 1, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora essa non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella sua relazione per l'Assemblea.*
3. *Fatto salvo quanto previsto al comma 4, possono essere ripresentati in Consiglio, oltre a nuovi emendamenti, anche emendamenti respinti in Commissione.*
4. *I Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. (*)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 39

(Ordini del giorno relativi al disegno di legge di stabilità e di bilancio) (*)

1. *Gli ordini del giorno attinenti al disegno di legge di bilancio sono presentati e votati nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Gli ordini del giorno relativi al disegno di legge di stabilità sono presentati e votati nella Commissione competente in materia di programmazione e bilancio. (**)*
2. *Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea e sono votati dopo l'approvazione dell'ultimo articolo del disegno di legge e prima della votazione finale.*
3. *Gli ordini del giorno approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio e, quindi, alla relazione da questa presentata all'Assemblea.*

4. *In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica finanziaria della Regione, i quali sono posti in votazione prima di tutti gli altri.*

(*) Rubrica così modificata con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7

Articolo 40

(Disegni di legge collegati alla legge di stabilità) (*)

1. *I disegni di legge collegati alla legge di stabilità sono assegnati alle Commissioni competenti per materia e sono esaminati nell'ambito della sessione di bilancio di cui all'articolo 36. (**)*
2. *La votazione delle leggi collegate, a carattere non ordinamentale, avviene immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio.*

(*) Rubrica così modificata con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7

Articolo 41

(Assestamento, Rendiconto generale, Bilancio consolidato e Variazioni) (*)

1. *I disegni di legge concernenti l'Assestamento di bilancio, il Rendiconto generale e le Variazioni al bilancio della Regione sono assegnati alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre Commissioni per il parere di rispettiva competenza.*
2. *Ciascuna Commissione esamina le parti delle Variazioni, del Rendiconto generale, dell'Assestamento che la riguardano e conclude con l'approvazione di una relazione da inviare alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio. Quest'ultima esamina i disegni di legge e approva la relazione generale. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.*
- 2 bis. *Il bilancio consolidato è assegnato alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio. (**)*
3. *Per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno si osservano le disposizioni degli articoli 38 e 39.*

(*) Rubrica così modificata comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 42

(Questione di fiducia)

1. *La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di stabilità e le leggi collegate, nonché sulla legge di bilancio annuale e pluriennale e sulle leggi relative all'istituzione di tributi e imposte regionali. Essa viene posta nel corso della seduta dedicata all'esame del provvedimento, al termine della discussione generale e, nel caso sia posta sull'intero provvedimento, prima che abbiano inizio le votazioni. Il Presidente della Giunta illustra le motivazioni della questione di fiducia. Sono consentiti interventi per non più di*

cinque minuti ciascuno. Subito dopo il Consiglio è, di norma, sospeso e non può essere riconvocato prima delle ventiquattro ore successive, salvo diversa determinazione dell'Ufficio di Presidenza. ()*

- 2. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale.*
- 3. Qualora la questione di fiducia riguardi l'intero provvedimento, la sua approvazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto ciascun Consigliere per non più di dieci minuti.*
- 4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1. L'approvazione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali e non è modificato l'ordine degli interventi stabilito dal Regolamento Interno.*
- 5. Qualora la fiducia sia posta sulla approvazione di emendamenti e il voto del Consiglio sia favorevole, l'articolo è approvato comprensivo degli emendamenti sui quali la fiducia è stata posta; qualora la fiducia sia posta sulla reiezione di emendamenti e il voto del Consiglio sia favorevole l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto ciascun Consigliere per non più di cinque minuti.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO IX

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

Articolo 43

(Convocazione del Consiglio regionale)

- 1. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, in sessione ordinaria ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto. L'ordine del giorno delle singole sedute del Consiglio regionale è predisposto dall'Ufficio di Presidenza in osservanza del programma e del calendario dei lavori.*
- 2. Nei casi previsti dall'articolo 22, comma 2, dello Statuto il Consiglio regionale è convocato in seduta straordinaria dal suo Presidente:*
 - a) di propria iniziativa, sentito l'Ufficio di Presidenza;*
 - b) entro quindici giorni dalla richiesta presentata dal Presidente della Giunta o dall'iniziativa di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti.*
- 2 bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), la discussione può essere preceduta da una relazione introduttiva, da parte di uno dei richiedenti la seduta, per un massimo di un'ora. Alla discussione segue la replica della Giunta. E' consentita la presentazione di risoluzioni o ordini del giorno che vengono discussi e votati secondo le disposizioni di cui all'articolo 128. Sono considerate assorbite dal dibattito le iniziative di sindacato ispettivo e di indirizzo già presentate, collegate all'oggetto della seduta, fatta salva, per queste ultime, la votazione.*

(*)
- 3. L'ordine del giorno è diramato dal Presidente del Consiglio, di norma in via telematica, con un preavviso di almeno tre giorni. Il giorno in cui viene inoltrato l'avviso di convocazione è computato nei termini. L'ordine del giorno è affisso nella sede della riunione.*

4. *Si prescinde dal rispetto dei termini di cui sopra in caso di convocazione del Consiglio per eventi di eccezionale gravità.*

(*) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 44

(Inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti)

1. *Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio con votazione palese, effettuata di norma mediante procedimento elettronico, adottata a maggioranza di tre quarti dei presenti.*
2. *La proposta di inserimento può essere avanzata da ciascun Consigliere all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno o la discussione sia stata sospesa.*
3. *Sulla proposta sono ammessi a parlare un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno.*
4. *Ferma restando la possibilità di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, l'argomento inserito è trattato previo esaurimento dei punti già iscritti e comunque al termine della seduta.*

Articolo 45

(Sede e modalità di riunione)

1. *Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede. Può riunirsi in sede diversa dal capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dello Statuto, in caso di argomenti di specifico interesse di comunità locali, per propria deliberazione o su decisione dell'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.*

Articolo 46

(Apertura e chiusura della seduta. Approvazione del processo verbale)

1. *Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia, ove possibile, il giorno e l'ora della seduta successiva.*
2. *In apertura di seduta il Presidente interpella i Consiglieri per sapere se vi siano osservazioni sul processo verbale della seduta precedente, comunicato ai Consiglieri ed ai componenti della Giunta ai sensi dell'articolo 72, comma 2; se non vi sono osservazioni esso si intende approvato. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.*

Articolo 47

(Atti preliminari)

1. *Dopo l'approvazione del processo verbale il Presidente comunica:*
 - a) *le domande di congedo pervenute ai sensi dell'articolo 62;*
 - b) *i messaggi e le lettere pervenute, nonché le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;*

- c) *l'invio dei progetti di legge alle Commissioni consiliari competenti, le eventuali impugnazioni della Regione avverso leggi dello Stato o di altre Regioni, quelle del Governo avverso leggi della Regione, i conflitti di attribuzione tra la Regione e lo Stato o altre Regioni, nonché le decisioni della Corte costituzionale al riguardo;*
- d) *le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza;*
- e) *le petizioni, le istanze, le richieste eventualmente pervenute ai sensi degli articoli 112 e 113.*

Articolo 48 **(Comunicazioni)**

- 1. *Il Presidente del Consiglio e la Giunta regionale, nel corso della seduta consiliare, possono fare comunicazioni al Consiglio.*
- 2. *Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni, il Presidente ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva, fatto salvo che il Consiglio non deliberi, con la maggioranza dei tre quarti dei presenti, di procedere immediatamente al dibattito.*
- 3. *A conclusione del dibattito ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione o di ordine del giorno che è votato al termine della discussione.*

Articolo 49 **(Posti in Aula)**

- 1. *Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente e ai componenti della Giunta regionale.*
- 2. *Al banco riservato al Presidente e all'Ufficio di Presidenza hanno posto i dipendenti del Consiglio regionale responsabili dei servizi d'Aula e gli altri autorizzati dal Presidente.*

CAPO X **DELL'ORDINE DELLE SEDUTE**

Articolo 50 **(Mantenimento dell'ordine)**

- 1. *I poteri per il mantenimento dell'ordine in Consiglio sono esercitati dal Presidente che impartisce le disposizioni necessarie ed è coadiuvato dal Segretario. (*)*
- 2. *La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 51 **(Tumulto)**

1. *Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione.*
2. *Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo l'opportunità, la toglie.*
3. *In quest'ultimo caso il Consiglio di intende convocato senz'altro per il giorno e l'ora contestualmente comunicati dal Presidente.*

Articolo 52

(Presenza del pubblico in Aula)

1. *La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati. Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in Aula durante le sedute; alla stessa ha accesso soltanto il personale autorizzato dal Presidente.*
2. *Il pubblico assiste compostamente, in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.*
3. *In esecuzione degli ordini del Presidente i commessi fanno immediatamente uscire dall'Aula la persona che disturbi l'ordinato svolgimento della seduta. Il responsabile viene identificato e, nel caso il fatto costituisca reato, denunciato all'Autorità giudiziaria competente.*

Articolo 53

(Richiamo all'ordine)

1. *Il Presidente del Consiglio garantisce lo svolgimento dignitoso delle sedute consiliari.*
2. *Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.*
3. *Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente.*
4. *Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta ovvero, nei casi più gravi, indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'Aula per il resto della seduta. Nei casi più gravi può proporre all'Ufficio di Presidenza l'applicazione della sanzione sull'indennità di carica prevista dall'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) o, in alternativa, la censura con interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni da un minimo di due a un massimo di cinque sedute. Il Presidente può, altresì, proporre all'Ufficio di Presidenza, in casi di comprovata gravità, che all'interdizione si aggiunga l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 4 sopra richiamato. Le misure di cui al presente comma sono disposte nei confronti del Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggio o vie di fatto. (*)*
5. *Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. (**)*
6. *Ove poi il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.*

7. *Per fatti di eccezionale gravità avvenuti in Commissione o nella seduta del Consiglio ma fuori dall'Aula, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza l'interdizione e/o la sanzione di cui al comma 4. (***)*
8. *Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza in ordine all'interdizione e/o la sanzione di cui ai commi 4 e 7 sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. (***)*

(*) Comma così modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 30 luglio 2009, n. 19 e 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(***) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2009, n. 19

CAPO XI DELLA DISCUSSIONE

Articolo 54

(Svolgimento degli interventi)

1. *Nessuno può parlare in Consiglio regionale senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.*
2. *Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi e rivolgendosi al Presidente.*

Articolo 55

(Modalità degli interventi)

1. *I Consiglieri che intendono intervenire in una discussione debbono iscriversi presso la Presidenza.*
2. *Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori di Gruppi diversi o quelli favorevoli ai contrari.*
3. *E' consentito tra i Consiglieri lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.*
4. *Se i Consiglieri sono assenti dall'Aula quando è il loro turno si intende abbiano rinunciato a parlare.*
5. *Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per richiamo al Regolamento, dichiarazione di voto o fatto personale. In quest' ultimo caso la parola viene concessa alla fine della seduta.*
6. *In aderenza al principio della collegialità che regola statutariamente l'attività della Giunta, i Consiglieri regionali componenti della stessa hanno facoltà di parlare al di fuori dei casi in cui la rappresentano, solo per il fatto personale o per esprimere orientamenti difformi rispetto a quelli comunicati dal Presidente della Giunta su mozioni o ordini del giorno consiliari.*

Articolo 56

(Durata degli interventi)

1. *Salvo i diversi termini adottati in sede di programmazione dei lavori o stabiliti dal presente Regolamento, nonché per lo svolgimento delle comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, la durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti.*
2. *E', altresì, facoltà del Presidente concedere deroghe ai tempi sopra indicati ed agli altri previsti nel presente Regolamento a seguito di motivata istanza, presentata al momento della richiesta di intervento.*
3. *Trascorso il tempo assegnato il Presidente, dopo un primo richiamo inefficace, toglie senz'altro la parola all'oratore. Analogamente procede nel caso dell'oratore che seguiti a discostarsi dall'argomento in discussione.*

Articolo 57

(Fatto personale)

1. *E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere o Assessore che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente alla fine della seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate. Il Presidente decide. Se il richiedente insiste, il Presidente può rimettere al Consiglio la decisione, da adottarsi senza discussione, per alzata di mano. (*)*
2. *Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.*
3. *In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, i quali di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.*

(*) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2009, n. 19.

Articolo 58

(Fatti lesivi della onorabilità)

1. *Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale si pronunci sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le proprie conclusioni. Esse sono comunicate dal Presidente al Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante mozioni o ordini del giorno.*

Articolo 59

(Richiami all'ordine del giorno, al Regolamento o alla priorità delle votazioni)

1. *I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale.*
2. *Il Presidente decide sull'ammissibilità del richiamo e dà la parola al proponente per un massimo di cinque minuti.*

3. *In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore contro ed uno a favore motivando il proprio punto di vista e per non più di tre minuti ciascuno.*
4. *Il Presidente può chiamare l'Assemblea a decidere su questi richiami.*

Articolo 60

(Questione sospensiva e pregiudiziale)

1. *La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere in quanto mancano i presupposti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto o mancano i presupposti formali e procedurali, può essere posta da un singolo Consigliere esclusivamente prima che abbia inizio la discussione dell'argomento.*
2. *La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la trattazione a scadenze certe e determinate, può essere posta una sola volta sullo stesso argomento da un singolo Consigliere prima che abbia inizio o durante la discussione generale.*
3. *La questione pregiudiziale e la questione sospensiva sono discusse rispettivamente prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa si prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.*
4. *Due soli Consiglieri, uno a favore e uno contro, oltre che il proponente, possono parlare sull'argomento per non più di cinque minuti ciascuno.*
5. *In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.*
- 5 bis. *Possono intervenire, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere per Gruppo, tenendo conto delle componenti politiche del Gruppo misto. (*)*
- 5 ter. *Ha luogo un'unica votazione rispettivamente per le questioni pregiudiziali sollevate per motivi di legittimità e per quelle sollevate per motivi formali e procedurali. (*)*
- 5 quater. *Nel concorso di più questioni sospensive, l'Assemblea vota prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della stessa. (*)*
6. *A fronte di uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.*

()* Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO XII

DEL NUMERO LEGALE E DELLE VOTAZIONI

Articolo 61

(Validità delle deliberazioni e numero legale)

1. *Ogni deliberazione del Consiglio regionale é valida quando é presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata.*
2. *In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.*
3. *La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare se non quando esso stia per procedere a qualche votazione. Il Consigliere richiedente è sempre computato tra i presenti. (*)*
4. *I Consiglieri che sono in congedo anche per incarico avuto dal Consiglio o, se componenti la Giunta regionale, per ragioni del loro ufficio, entro il limite massimo di un quinto dei*

componenti del Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

5. *Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di almeno un'ora, oppure scioglierla. In questo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il giorno e l'ora contestualmente comunicati dal Presidente.*
6. *La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione analoga nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del comma 5.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 62

(Congedi)

1. *Nessun Consigliere può mancare alle sedute se non ha chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea. (*)*
2. *Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.*
3. *Il Consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio regionale, viene computato per la determinazione del numero legale.*
4. *Nel caso di prosecuzione della seduta nei giorni successivi è consentito ai Consiglieri di presentare nuove richieste di congedo. Viene conseguentemente rideterminato il numero legale. (**)*
5. *I nomi dei Consiglieri che non partecipano ad oltre tre sedute consecutive del Consiglio senza aver ottenuto regolare congedo sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.*
6. *Nei casi più gravi il Presidente può chiedere al Consiglio che deliberi la pubblicazione del nome degli assenti nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2008, n. 36.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2008, n. 36.

Articolo 63

(Votazioni)

1. *Le votazioni in Consiglio regionale hanno luogo, di norma, con procedimento elettronico e avvengono a scrutinio palese, tranne che cinque Consiglieri o un Presidente di Gruppo richiedano la votazione per scrutinio segreto. I richiedenti sono sempre considerati presenti. Su tali richieste decide il Consiglio a maggioranza assoluta, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.*
2. *In nessun caso lo scrutinio segreto può essere chiesto quando il Consiglio sia chiamato a deliberare sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonché sui relativi emendamenti.*
3. *E' sempre segreto il voto sulle persone.*

Articolo 64

(Dichiarazioni di voto)

1. *I Consiglieri prima della votazione finale di un provvedimento possono dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo non superiore ai cinque minuti.*

2. *Prima di ogni altra votazione nell'esame di un provvedimento la dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti. (*)*
3. *Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario attesta il numero ed il nome dei votanti. (**)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 65

(Astensione dal voto)

1. *I Consiglieri i quali, prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati agli effetti della determinazione del numero legale.*
2. *I Consiglieri che dichiarino che non intendono partecipare ad una votazione possono assentarsi o rimanere in Aula. In ogni caso non sono computati agli effetti della determinazione del numero legale. La dichiarazione di non partecipazione al voto può essere fatta anche dal Presidente del Gruppo a nome dei componenti presenti in Aula o da un rappresentante della minoranza a nome di tutta la minoranza presente in Aula. (*)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 66

(Continuità nella votazione)

1. *Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento sulle modalità e regolarità della votazione.*

Articolo 67

(Votazione nominale mediante procedimento elettronico o per alzata di mano)

1. *L'esito del voto espresso con procedimento elettronico è soggetto ad accertamento di conformità da parte del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Segretario. (*)*
2. *Laddove il voto sia espresso per alzata di mano, è soggetto a riprova, mediante procedimento elettronico, se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente la dispone dopo aver vietato l'accesso all'Aula.*
3. *Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti, che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia invece effettuata mediante procedimento elettronico.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 68

(Annullamento della votazione)

1. *Quando si verificano irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi soltanto i Consiglieri che*

hanno partecipato alla precedente.

Articolo 69

(Elezione di membri di collegi e di rappresentanti della Regione)

- 1. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali di legge, ogni volta che il Consiglio regionale debba procedere ad elezioni di più di due membri di collegi o di rappresentanti della Regione in enti o organismi cui la Regione partecipa, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi delle persone da eleggere, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.*
- 2. In ogni caso, nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali, nonché degli enti, aziende e società cui la Regione partecipa, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.*

Articolo 70

(Proclamazione del risultato)

- 1. Il Segretario attesta il risultato della votazione del Consiglio che viene proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge", ovvero con la proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 69.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

CAPO XIII

DELLA PUBBLICITA' DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

Articolo 71

(Pubblicità dei lavori del Consiglio)

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta e in streaming, é disposta dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza. (*)*
- 2. Di ogni seduta del Consiglio si redige, a cura dei servizi consiliari a ciò preposti, il processo verbale e il resoconto integrale.*
- 3. Su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri regionali, il Consiglio può deliberare, senza discussione, a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati di riunirsi in seduta segreta.*
- 3 bis. I testi degli atti approvati dal Consiglio, delle iniziative di indirizzo e di sindacato ispettivo e i relativi esiti sono pubblicati nel sito internet della Regione. (**)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(*) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 72

(Processo verbale)

- 1. Il processo verbale contiene l'indicazione degli atti e delle deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di chi vi ha partecipato.*
- 2. Ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il processo verbale di ogni seduta è trasmesso in via telematica ai Consiglieri e ai membri della Giunta regionale il giorno precedente la seduta successiva. Sono possibili deroghe qualora il Consiglio tenga più sedute in giorni consecutivi, ovvero tra una seduta e la successiva non intercorrano almeno sette giorni.
(*)*
- 3. Il processo verbale, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 46, comma 2, viene pubblicato sul sito Internet della Regione.*

()* Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 73

(Resoconto integrale)

- 1. I resoconti integrali delle sedute pubbliche del Consiglio vengono diffusi sul sito web istituzionale. Essi non formano oggetto di approvazione, ma ciascun Consigliere, al quale devono essere dati in visione prima della diffusione, può far apportare alle proprie dichiarazioni le correzioni (*):*
 - a) dirette a ripristinare l'esatta parola male udita dallo stenografo o mal registrata;*
 - b) diretta a migliorare la forma, lasciando inalterata la sostanza, a meno che non si tratti di riferimenti personali o di dichiarazioni impegnative, nei quali casi neppure la forma può essere mutata;*
 - c) consistenti in aggiunte di parole con il solo scopo di una esplicazione del pensiero dell'oratore non esorbitante dai limiti della correttezza e della veridicità; altre aggiunte sono ammesse solo nel caso di intervento su argomenti tecnici, di dati, di statistiche o oggetti analoghi la lettura dei quali l'oratore abbia voluto risparmiare, in tutto o in parte, all'Assemblea.*

()* Alinea così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 74

(Verbalizzazione delle sedute delle Commissioni)

- 1. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige, anche avvalendosi di eventuali registrazioni ad uso interno, il verbale il quale riporta in evidenza, oltre le presenze, le proposte, le deliberazioni e i voti. Ciascun Consigliere o Assessore può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in caso di audizioni, il segretario dà conto degli interventi dei soggetti auditi esclusivamente allegando al verbale i documenti e le memorie depositati. (*)*
- 2. La bozza del verbale viene trasmessa, per via telematica, entro la seduta immediatamente successiva, ai Commissari, nonché ai componenti della Giunta che siano intervenuti alla seduta ai sensi dell'articolo 25, commi 10 e 11, e portata all'approvazione della Commissione all'inizio*

della riunione che segue. Sono possibili deroghe qualora la Commissione tenga più sedute in giorni consecutivi, ovvero tra una seduta e la successiva non intercorrano almeno sette giorni.

3. *I verbali approvati sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, raccolti in apposito registro e pubblicati sul sito Internet della Regione.*

(*) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 75

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. *Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle Commissioni stesse da adottarsi con la maggioranza dei Commissari in grado di esprimere, ai sensi dell'articolo 25, i tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. In questo caso, il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.*
2. *I testi degli atti approvati dalle Commissioni sono pubblicati nel sito internet della Regione. (*)*
3. *La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione, debbano rimanere segreti.*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 76

(Altre forme di pubblicità)

1. *Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento per la pubblicità dei lavori e per la presenza del pubblico, alla informazione verso l'esterno può provvedersi, secondo le modalità decise dall'Ufficio di Presidenza, con la pubblicazione, anche sul sito Internet della Regione, di notiziari che riferiscano sinteticamente ed imparzialmente sull'attività dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi del Consiglio regionale.*
2. *Ad ogni Consigliere regionale è garantita la facoltà di rettifica e precisazione, mediante pubblicazione, del proprio pensiero.*

Articolo 77

(Accesso dei cittadini agli atti)

1. *L'accesso dei cittadini agli atti del Consiglio regionale avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. (*)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO XIV DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Articolo 78
(Uffici del Consiglio)

- 1. Gli uffici del Consiglio regionale sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 70 dello Statuto.*
- 2. La dotazione organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e le norme regolatrici del personale del Consiglio sono stabilite, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, da apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.*

PARTE II

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

CAPO I

**DELLA PRESENTAZIONE E DELLA TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE,
DI REGOLAMENTO O DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Articolo 79
(Iniziativa)

- 1. L'iniziativa per la formazione delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio si esercita, da parte dei titolari indicati negli articoli 7, 45 e 66 dello Statuto, con la presentazione al Presidente del Consiglio dei relativi progetti corredati di relazione illustrativa e redatti in articoli nel caso di leggi o regolamenti regionali.*
- 2. Il Presidente del Consiglio:*
 - a) dà comunicazione all'Assemblea, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione, dei progetti di legge o di regolamento presentati;*
 - b) trasmette alla Giunta regionale i progetti di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare o popolare;*
 - c) dispone l'iscrizione all'ordine del giorno generale previsto dall'articolo 29 di tutti i progetti di cui al comma 1 che sono distribuiti, in via telematica, ai Consiglieri presso i Gruppi consiliari di appartenenza ed alle strutture del Consiglio.*
- 3. E' riservata alla Giunta l'iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati.*

Articolo 80
(Ritiro)

- 1. Fatto salvo quanto disposto al riguardo dalle norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari, il ritiro di un progetto presentato al Consiglio regionale può aver luogo, da parte dei proponenti, fino a che non ne sia esaurito l'esame in sede di Commissione consiliare.*
- 2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile e ne dispone la cancellazione dall'ordine del giorno.*

Articolo 81

(Progetti respinti)

1. *Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che ripropongano il contenuto di progetti precedentemente respinti se non siano trascorsi quattro mesi dalla data di reiezione.*
2. *Si intendono respinti i progetti:*
 - a) *che non siano stati approvati nella votazione finale prevista dall'articolo 104;*
 - b) *per i quali sia stato votato il non passaggio agli articoli ai sensi dell'articolo 96, comma 4;*
 - c) *per i quali sia stata votata dall'Assemblea la questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 60;*
 - c bis) *che non siano stati approvati dall'Assemblea con la maggioranza prescritta dall'articolo 132, comma 1. (*)*

(*) Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 82

(Progetti presentati nella precedente Legislatura)

1. *Fatto salvo quanto previsto al riguardo dallo Statuto e dalle norme di attuazione dello Statuto stesso sull'iniziativa e sui referendum popolari, entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio all'inizio della Legislatura ed a richiesta della Giunta, di un Presidente di Gruppo o di almeno tre Consiglieri, i progetti di legge, di regolamento o provvedimento amministrativo presentati nella Legislatura precedente e già assegnati per l'esame in Commissione vengono riassunti, senza che sia necessaria la loro formale rappresentazione.*
2. *Qualora i progetti di legge riassunti abbiano esaurito nella precedente Legislatura la fase referente, il Consiglio, a richiesta della Giunta, di un Presidente di Gruppo o di almeno tre Consiglieri, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, può deliberarne la diretta trattazione.*
3. *I progetti per i quali non sia stata presentata richiesta di riassunzione ai sensi del comma 1 si intendono decaduti.*

CAPO I BIS (*)

DELLA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

(*) Capo inserito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n.10.

Articolo 82 bis ()*

(Redazione tecnica dei testi normativi)

1. *In tutte le fasi dell'esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni e dell'Assemblea, le competenti strutture consiliari forniscono assistenza giuridica e legislativa in modo da assicurare la chiarezza rispetto agli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme. Curano, altresì, la qualità redazionale dei testi e, in particolare, la semplicità e univocità*

del significato delle singole disposizioni anche in relazione al contesto tecnico e normativo nel quale si inseriscono. ()*

Articolo 82 ter

(Analisi tecnico normativa)

- 1. Per le proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri iscritte all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni viene predisposta dalle competenti strutture dell'Assemblea la scheda di Analisi tecnico normativa (ATN), recante l'individuazione della materia oggetto della proposta di legge e del contesto normativo in cui essa si inserisce, la verifica di legittimità ed eventuali rilievi sul linguaggio normativo.*

()* Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 82 quater

(Scheda tecnico – finanziaria)

- 1. I progetti di legge che hanno ricadute di natura finanziaria sono licenziati dalla Commissione competente nel merito corredati da una scheda tecnica in cui vengono indicati i mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese o alle minori entrate, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e le loro fonti, nonché ogni utile elemento a dimostrazione della verifica tecnica effettuata in sede di esame istruttorio da parte della Commissione. A tal fine la Commissione richiede alla Giunta ogni utile elemento.*
 - 1 bis. La relazione annuale della Corte dei Conti sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri è trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, la quale può riferire al Consiglio sull'esito dell'esame di tale relazione e avanzare eventuali proposte.*
- (*)*

()* Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 82 quinquies

(Esiti della verifica di impatto della regolazione e delle clausole valutative)

- 1. La V Commissione consiliare riferisce al Consiglio gli esiti delle attività di valutazione svolte ai sensi dell'articolo 20, comma 4, lettera f), tramite apposita risoluzione nella quale possono essere avanzate osservazioni e proposte. (*)*
- 1 bis La risoluzione approvata dal Consiglio viene trasmessa alla Giunta regionale e ai Consiglieri per le eventuali conseguenti determinazioni. (**)*

()* Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

*(**)* Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

DELL'ESAME IN COMMISSIONE

Articolo 83

(Esame in sede referente)

1. *Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo ed ogni altro affare per il quale è richiesta una relazione al Consiglio, alla Commissione competente per materia o con competenza prevalente o, qualora a suo giudizio non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione, a un massimo di due Commissioni riunite. In quest'ultimo caso la presidenza viene assunta alternativamente dai Presidenti delle Commissioni.*
2. *Se nei sette giorni successivi alla distribuzione degli atti di cui al comma 1 un Consigliere propone una diversa assegnazione, decide il Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presidenza.*
3. *Qualsiasi questione di competenza insorta tra le Commissioni é deferita al Presidente del Consiglio il quale decide sentita, ove lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.*
4. *I progetti di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e gli altri argomenti che siano posti all'esame delle Commissioni in sede referente, vengono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro Commissario da lui designato.*
5. *Ove i proponenti di un progetto non facciano parte della Commissione incaricata di esaminarlo, devono essere avvertiti della convocazione della Commissione affinché possano partecipare alle sedute senza voto deliberativo. Uno di essi può essere designato relatore per la discussione in Assemblea.*
6. *Il Presidente, conclusa l'illustrazione, dichiara aperta la discussione generale, alla quale segue l'esame del provvedimento.*
7. *Nell'esame in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali, sospensive, dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea. Qualora esse siano proposte, secondo le norme degli articoli 60 e 96, e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte con relazione al Consiglio regionale con relazione del Presidente della Commissione. (**)*
8. *Nel corso dell'esame la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo anche sotto il profilo economico-finanziario con gli strumenti e le modalità previsti dalla Parte II, Capo I bis. (*)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 84

(Esame in sede consultiva)

1. *Se il Presidente del Consiglio, all'atto dell'assegnazione di un progetto di legge o di regolamento ovvero di provvedimento amministrativo ad una Commissione rileva che esso reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, richiede il parere di quest'ultima.*

2. *Se una Commissione, su un progetto ad essa assegnato, ritiene utile acquisire il parere di un'altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa può richiederlo prima di deliberare, informandone il Presidente del Consiglio.*
3. *Se una Commissione ritiene utile esprimere un parere su un progetto assegnato ad altra Commissione, ne fa domanda motivata al Presidente del Consiglio che decide in merito.*
4. *La Commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla Commissione competente per il merito qualora lo ritenga utile ai fini dell'espressione del proprio parere.*
5. *Il parere deve essere reso entro dieci giorni dalla conclusione della fase istruttoria di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine della discussione generale da parte della Commissione di merito. Qualora non pervenga entro tali termini, la Commissione competente può procedere.*
6. *La Commissione delibera esprimendo parere favorevole, contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.*
7. *Il parere può essere illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato dal Presidente o da altro Commissario da lui delegato.*
8. *Il parere della Commissione consultata è sempre allegato al testo licenziato per l'Aula.*

Articolo 85

(Parere di compatibilità)

1. *Tutti i progetti di legge che prevedono entrate o spese sono trasmessi anche alla Commissione Programmazione e Bilancio che, dopo la conclusione dell'esame nella Commissione competente per materia, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio annuale e pluriennale della Regione anche tenendo conto della scheda tecnico finanziaria di cui all'articolo 82 quater. (*)*
2. *Il parere di cui al comma 1 viene richiesto dalla Commissione competente per materia qualora nel testo dei progetti di legge esaminati siano state introdotte modifiche implicanti entrate o spese.*
3. *L'eventuale parere di non compatibilità deve essere motivato e viene immediatamente comunicato alla Commissione competente per materia la quale può adeguarsi oppure rimettere al Consiglio il testo legislativo adottato in difformità ai rilievi contenuti nel parere di cui sopra. In tale caso il parere di non compatibilità viene allegato alla relazione della Commissione competente per materia.*
4. *Qualora la Giunta regionale, in relazione ad emendamenti presentati in sede di Commissione faccia presente la necessità di approfondimento delle questioni connesse con l'equilibrio finanziario e di coordinamento con altri provvedimenti legislativi, la Commissione può sospendere la discussione per un periodo non superiore a dieci giorni.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 86

(Esame abbinato)

1. *L'esame dei provvedimenti aventi oggetti identici o vertenti su materia identica deve essere abbinato; l'abbinamento è, comunque, possibile fino all'inizio della discussione generale.*

2. *L'iscrizione nel programma e nel calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni é automatica per i provvedimenti il cui esame debba essere abbinato ad altri già iscritti ai sensi degli articoli 30 e 31.*
3. *Nel caso di esame abbinato e ove non ritenga di chiedere al Consiglio l'adozione del procedimento redigente di cui all'articolo 106 del presente Regolamento, la Commissione, chiusa la discussione generale, può scegliere il testo base per il suo esame. Gli altri progetti si intendono assorbiti.*
4. *La Commissione, anche utilizzando il lavoro preparatorio svoltosi in seduta ristretta ai sensi dell'articolo 24, può redigere un testo unificato.*
5. *Nel caso in cui la Commissione proponga al Consiglio l'approvazione a stralcio di un progetto sottoposto al suo esame e ritenga che eventuali articoli o parti residue possano formare oggetto di un provvedimento separato, richiede al Presidente del Consiglio la riassegnazione di questi ultimi.*

Articolo 87

(Consultazioni)

1. *Nell'esame di progetti di legge o degli altri provvedimenti ovvero nella predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 92 può avere luogo una fase istruttoria, attraverso consultazioni da parte delle Commissioni dirette a conoscere le posizioni degli organismi territoriali, economici, sociali. Sulle consultazioni decide la Commissione a maggioranza dei presenti; vengono, invece, senz'altro effettuate a seguito di richiesta motivata, in relazione all'argomento in esame, da parte di un numero di Commissari in grado di esprimere un terzo dei Consiglieri regionali.*
2. *Le consultazioni della generalità degli organismi territoriali da parte delle Commissioni sulle iniziative di cui all'articolo 66, comma 1, dello Statuto, si realizzano attraverso l'espressione del parere obbligatorio di cui all'articolo 132, da parte del Consiglio delle Autonomie locali, il quale può richiedere alle Commissioni di illustrarne i contenuti in audizione. La Commissione, in relazione all'argomento da esaminare ed al livello degli interessi coinvolti, può decidere, a maggioranza dei presenti, l'audizione di singoli enti locali di cui ritenga di volere conoscere la posizione o degli enti locali che ne facciano richiesta. (*)*
3. **(**)**

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2011, n. 1 e così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10

()** Comma abrogato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 88

(Collaborazioni esterne)

1. *Le Commissioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello Statuto, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi per oggetti e tempi determinati della collaborazione di esperti qualificati esterni al personale regionale.*

Articolo 89

(Indagini conoscitive e sopralluoghi)

1. *Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre, eventualmente in composizione ristretta, anche d'intesa con le Amministrazioni degli Enti locali territoriali, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili alla loro attività o a quella del Consiglio.*
2. *Possono, altresì, effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.*
3. *Le indagini conoscitive possono essere richieste alle Commissioni dal Consiglio.*
4. *Alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si dà luogo previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, al quale spetta altresì definirne le modalità nei casi in cui le stesse non siano limitate alle attività e al funzionamento degli organi ed uffici della Regione e deliberare circa eventuali impegni di spesa.*
5. *Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini avanzando, se del caso, le opportune proposte.*

Articolo 90

(Relazioni delle Commissioni)

1. *Di nessun progetto di legge o altro provvedimento può essere iniziata la discussione in Consiglio ove manchi la relazione della Commissione.*
2. *Per la redazione della relazione conclusiva la Commissione nomina uno o più relatori. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 83, comma 5, è facoltà di tutti i componenti di minoranza delle Commissioni presenti alla votazione finale, anche mediante delega ad altro Consigliere, preannunciare la presentazione di proprie relazioni. (**)*
3. *Le relazioni delle Commissioni sono trasmesse in via telematica ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione dei progetti cui si riferiscono. (*)*
4. *Qualora un progetto di legge o di regolamento regionale sia approvato da una Commissione all'unanimità, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che si discuta sul testo licenziato senza una relazione della Commissione, o previa una relazione orale.*
5. *Analoga procedura può sempre essere proposta dalla Commissione per la discussione dei progetti di provvedimento amministrativo.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

()** Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 91

(Organizzazione della discussione in Commissione)

1. *Le Commissioni organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale e in modo tale da assicurare che il procedimento si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le norme previste al Capo III per l'esame in Assemblea.*
2. *Nel caso la Commissione non concluda l'esame entro la data prevista per l'iscrizione dell'argomento ai lavori dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, stabilisce un nuovo termine per la conclusione dell'esame, trascorso il quale l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Nella relazione della Commissione è dato conto delle motivazioni alla base del tardivo o mancato adempimento.*

3. *Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma e nel calendario.*

Articolo 92

(Relazioni su materie di competenza)

1. *Le Commissioni presentano nelle materie di competenza le relazioni che ritengono del caso o che dal Consiglio vengono loro richieste. Il Presidente del Consiglio, quando si tratta di affari riguardanti il funzionamento del Consiglio o dei suoi organi, uffici e servizi, può promuoverle, sentito l'Ufficio di Presidenza.*

Articolo 93

(Pareri delle Commissioni)

1. *Quando lo Statuto o le leggi regionali prevedono l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari su provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, la richiesta degli stessi viene inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la trasmette alla Commissione competente.*
2. *I pareri, eventualmente corredati da apposita relazione, vengono trasmessi al Presidente del Consiglio per il successivo inoltro alla Giunta.*
3. *Quando siano state indette le elezioni regionali, le Commissioni permanenti restano in carica limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo fino alla data di elezione del nuovo Consiglio regionale.*

Articolo 94

(Sentenze della Corte costituzionale)

1. *Le sentenze della Corte costituzionale che riguardino la Regione Liguria sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.*
2. *La Commissione, ove ravvisi l'opportunità di iniziative, fornisce al Consiglio con apposito documento il proprio parere.*

CAPO III DELL'ESAME IN ASSEMBLEA

Articolo 95

(Esame in Consiglio regionale)

1. *L'esame in Consiglio regionale dei progetti di legge o di regolamento comprende la discussione generale e la discussione sugli articoli, per le quali si applicano le disposizioni seguenti e quelle previste nella Parte I, Capo XI, fatto salvo quanto previsto nella Parte I, Capo VIII.*
2. *Gli interventi dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza non possono superare la*

durata di un'ora, mentre gli interventi in discussione generale non possono superare i dieci minuti ciascuno.

- 3. Gli interventi per la discussione sui singoli articoli, compresi i relativi emendamenti, non possono eccedere la durata di cinque minuti anche nel caso in cui il Consigliere sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi.*

Articolo 96

(Ordini del giorno)

- 1. Prima che si apra o durante la discussione generale possono essere presentati alla Presidenza e svolti per un tempo non eccedente i cinque minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli ovvero che servano di istruzione alle Commissioni nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.*
- 2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.*
- 3. Gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale e dopo le eventuali repliche. Degli stessi non è ammessa la votazione per parti separate.*
- 4. L'ordine del giorno diretto al non passaggio agli articoli o la analoga proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 83, hanno la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.*
- 5. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.*

Articolo 97

(Chiusura della discussione generale e repliche)

- 1. Quando non vi sono più Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale; è data quindi facoltà di parlare ai relatori ed al rappresentante della Giunta per non più di dieci minuti.*

Articolo 98

(Emendamenti)

- 1. La Giunta regionale ed ogni Consigliere hanno diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.*
- 2. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione o siano contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il Presidente può, altresì, negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari. (*)*
- 3. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide*

senza discussione per alzata di mano.

4. *Qualora tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo ritengano che emendamenti presentati siano in contrasto con precedenti deliberazioni, l'esame del provvedimento è sospeso; il Presidente convoca la Giunta per il Regolamento per valutarne l'ammissibilità e riferisce al Consiglio.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 99

(Presentazione degli emendamenti)

1. *Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono, comunque, essere presentati in Assemblea, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione dell'articolo, articoli aggiuntivi ed emendamenti, compresi quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito di argomenti attinenti al testo in discussione o agli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Essi sono distribuiti ai Consiglieri e alla Giunta al principio della seduta.*
2. *Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta, ma entro la chiusura della discussione generale del progetto.*
3. *Ai relatori, alla Giunta e, nel caso di argomenti introdotti ai sensi dell'articolo 44, ad ogni Consigliere è consentito di presentare emendamenti entro la chiusura della discussione generale. Di questi, come di quelli di cui ai commi 1 e 2, viene data lettura in Aula. (*)*
- 3bis. *Il Presidente, valutate le circostanze, può, in casi eccezionali, consentire ai soggetti di cui al comma 3, la presentazione di emendamenti senza osservanza di termini. (**)*
4. *Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione in seguito alla presentazione di emendamenti il Presidente del Consiglio regionale può decidere il rinvio in Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di effettuare una sollecita istruttoria e riferire al Consiglio entro un termine precisato.*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2009, n. 19.

(**) Comma inserito con deliberazione dl Consigli regionale 30 luglio 2009, n. 19.

Articolo 100

(Ritiro degli emendamenti)

1. *Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti.*
2. *Un emendamento ritirato da un presentatore può essere fatto proprio da altri.*

Articolo 101

(Votazioni degli emendamenti)

1. *La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.*
2. *La votazione sugli emendamenti inizia da quelli che più si allontanano dal testo originario: sono posti in votazione prima quelli interamente soppressivi poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.*
3. *Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.*
4. *Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia*

comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate. Sulla richiesta decide il Presidente e, in caso di opposizione, il Consiglio per alzata di mano senza discussione.

5. *Quando un progetto di legge consiste di un solo articolo dopo la votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo che sull'articolo unico sia stata richiesta la votazione per parti separate.*

Articolo 102

(Votazioni riassuntive o per principi)

1. *Qualora siano stati presentanti ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano. E', altresì, facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.*
2. *Qualora si proceda, in applicazione del comma 1, a votazioni riassuntive o per principi, i Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione. In tal caso è garantita, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai Consiglieri appartenenti ai Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore, per ciascun articolo, a due e non superiore a dieci, in relazione al numero dei componenti di ciascun Gruppo.*
3. *Il Presidente può, inoltre, porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Consiglieri che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.*

Articolo 103

(Ordini del giorno presentati nel corso della discussione di articoli)

1. *Nel corso della discussione dei singoli articoli possono essere presentati e svolti per non più di cinque minuti ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Non è ammessa la votazione per parti separate.*
2. *Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono articoli aggiuntivi o emendamenti già respinti.*
3. *Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti o che siano formulati con frasi sconvenienti e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente*

ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Articolo 104

(Rettifiche, coordinamento e votazione finale)

- 1. Prima della votazione finale il Presidente, la Giunta e ogni Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con le finalità generali della legge e proporre le rettifiche ritenute opportune, sulle quali il Consiglio delibera.*
- 2. In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.*
- 3. I progetti di legge, dopo che siano stati approvati articolo per articolo, si approvano nel loro complesso con votazione finale.*

Articolo 105

(Provvedimenti amministrativi)

- 1. Per l'esame e l'approvazione di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, nonché per l'esame delle proposte di legge da presentare alle Camere si applicano per quanto possibile le norme del presente Capo, assumendo in luogo degli articoli i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo non legislativo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.*
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto, quando l'esercizio di funzioni amministrative è attribuito al Consiglio dalla normativa regionale, la votazione dei provvedimenti relativi è sempre nominale.*

CAPO IV DELL'ESAME IN SEDE REDIGENTE

Articolo 106

(Esame in sede redigente)

- 1. Il Presidente del Consiglio all'atto dell'inserimento di un progetto di legge nel programma di cui all'articolo 30, può decidere, sentito l'Ufficio di Presidenza Integrato, di deferirne alla competente Commissione la formulazione degli articoli, entro un termine determinato, riservando al Consiglio l'approvazione finale del progetto con dichiarazioni di voto.*
- 2. Il deferimento del progetto di legge può, altresì, essere deciso dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza Integrato, su richiesta della Commissione competente.*
- 3. La Commissione redige il testo e la relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 90. In ogni caso devono essere allegati i pareri delle altre Commissioni, ove richiesti a norma degli articoli 84 e 85.*
- 4. All'Assemblea, salvo che il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio non chiedano l'adozione del procedimento ordinario, è riservata l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.*

Articolo 107
(Regolamenti)

- 1. I progetti di regolamento delegati dallo Stato, nonché quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono assegnati alle Commissioni per l'esame in sede redigente secondo quanto previsto dall'articolo 106.*
- 2. Gli schemi dei regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono sottoposti al parere obbligatorio delle Commissioni competenti per materia da rendersi alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.*
- 3. Gli schemi di regolamento di cui al comma 2 sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta delle Commissioni successiva all'effettiva distribuzione degli atti.*

Articolo 108
(Casi di inapplicabilità)

- 1. La procedura di esame e di approvazione prevista dall'articolo 106 non si applica alle leggi di modifica dello Statuto, alle leggi di bilancio e alle leggi elettorali.*

CAPO V
DEI PROGETTI DI LEGGE DI MODIFICAZIONE STATUTARIA

Articolo 109
(Prima deliberazione dei progetti di legge di modificazione statutaria)

- 1. Nella prima deliberazione dei progetti di legge di modificazione statutaria, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria e il progetto é approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.*

Articolo 110
(Seconda deliberazione dei progetti di legge di modificazione statutaria)

- 1. Ai fini della seconda deliberazione, la Commissione consiliare competente riesamina il progetto, lo riapprova senza modifiche e lo trasmette all'Assemblea. (*)*
- 2. All'Assemblea é riservata l'approvazione del complesso del progetto di legge con le relative dichiarazioni di voto, senza modifiche.*
- 3. Il progetto é approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.*

4. *L'eventuale approvazione di emendamenti in Commissione equivale all'adozione del testo in prima lettura e attiva pertanto la procedura ordinaria per l'esame in Consiglio, prevista dall'articolo 109. (**)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

CAPO VI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 111 (Iniziative popolari)

1. *Il procedimento riguardante l'iniziativa popolare è regolato dalla legge regionale recante norme per l'attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum.*
2. *Il Consiglio regionale delibera improrogabilmente in via definitiva sulle iniziative popolari entro un anno dalla loro presentazione.*

Articolo 112 (Petizioni e istanze)

1. *Pervenute al Consiglio regionale una petizione o una istanza ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il Presidente, che ne verifica l'ammissibilità e può accertarne se necessario l'autenticità e provenienza, ne dà comunicazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 47, lettera e), e li trasmette alla Commissione competente.*
2. *Le petizioni o le istanze che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati vengono discussi dalle Commissioni congiuntamente ai progetti stessi.*
3. *Sulle altre petizioni o istanze le Commissioni presentano al Consiglio una relazione ai sensi dell'articolo 92.*
4. *Il Presidente del Consiglio dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione o istanza.*

Articolo 113 (Richieste da parte di Enti locali)

1. *Qualora prevenga al Consiglio su provvedimenti di sua competenza una richiesta di chiarimenti da parte di enti locali, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 47, lettera e), e la trasmette alla Commissione competente che si esprime nel termine di trenta giorni.*
2. *Il Presidente del Consiglio, sulla base della relazione della Commissione, provvede alla risposta.*

PARTE III

PROCEDURE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO I

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 114 **(Interrogazione)**

1. *L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.*
2. *Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione alla Giunta ne farà domanda per iscritto senza motivazione al Presidente del Consiglio: di essa è data comunicazione come disposto dall'articolo 47, lettera d). Il testo della interrogazione è allegato all'ordine del giorno della seduta che, secondo il calendario di cui all'articolo 31, è destinata allo svolgimento.*
3. *L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente quando giunge il suo turno.*
4. *Nessun Consigliere può svolgere più di una interrogazione nella stessa seduta.*
5. *Qualora il Presidente lo disponga, le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente.*

Articolo 115 **(Modalità di trattazione)**

1. *Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione non possono superare i cinque minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. La Giunta ha a disposizione dieci minuti qualora risponda congiuntamente a più interrogazioni.*
2. *Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i tre minuti.*

Articolo 116 **(Interrogazione con risposta scritta)**

1. *Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere può dichiarare che intende avere una risposta scritta. In questo caso, entro trenta giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserzione negli atti di cui all'articolo 73. Il decorso dei trenta giorni è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.*
2. *Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta il Presidente dispone l'iscrizione, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio destinata allo svolgimento dell'interrogazione. In tal caso, dopo la risposta orale della Giunta, qualora l'interrogante ribadisca la propria volontà di ottenere anche risposta scritta, la Giunta ha*

l'obbligo di provvedere entro i successivi trenta giorni. Qualora la risposta scritta pervenga entro il giorno antecedente la seduta del Consiglio dedicata al suo svolgimento, il Presidente comunica che la trattazione deve intendersi conclusa. ()*

3. *In ciascuna di tali sedute del Consiglio possono essere poste all'ordine del giorno due interrogazioni di cui al comma 2 presentate dallo stesso Consigliere. Qualora l'interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il suddetto limite si intende frazionato per il numero degli interroganti. (*)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10 e così ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio 21 maggio 2019, n. 21.

Articolo 117 (*)

(Interrogazione con risposta in Commissione)

(*) Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 118

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. *Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità politica.*
2. *Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, una volta alla settimana in seduta antimeridiana.*
3. *Le interrogazioni devono pervenire al Presidente del Consiglio entro le ore 18.00 del quinto giorno antecedente la relativa seduta non computando i giorni festivi. Nel caso in cui il Presidente le giudichi inammissibili in quanto sprovviste delle caratteristiche richieste, il presentatore può richiederne la trasformazione in interrogazioni ordinarie. (*)*
4. *In ogni seduta dedicata alla loro trattazione non possono essere iscritte più di due interrogazioni a risposta immediata per ciascun Consigliere. Viene data, in ogni caso, priorità allo svolgimento delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione. (**)*
5. *Il Presidente invita a rispondere all'interrogazione il Presidente della Giunta o l'Assessore competente i quali possono delegare altro componente della Giunta.*
- 5 bis. *Entro le ore 12.00 del giorno precedente la seduta, la Giunta regionale deve fornire al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri l'indicazione dei componenti della Giunta che risponderanno a ciascuna delle interrogazioni a risposta immediata iscritte all'ordine del giorno di quella stessa seduta. (****)*
6. *Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. Il rappresentante della Giunta risponde per non più di cinque minuti; il Presidente assegna un tempo superiore qualora la risposta riguardi più interrogazioni aventi il medesimo oggetto. Successivamente l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti. Fermo restando che, se il Consigliere è in congedo, si rinvia la trattazione, l'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente quando giunge il suo turno. In caso di assenza del componente della Giunta o di altro componente delegato ai sensi del comma 5, deve essere fornita risposta scritta all'interrogante entro sette giorni. Il Presidente, nella prima seduta utile, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserzione negli atti di cui all'articolo 73. (***)*
7. *Per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata non è necessario che il Consiglio regionale sia in numero legale.*

8. *Nel corso delle sedute dedicate alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata non è consentita la presentazione di ordini del giorno o di iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio.*
9. *Qualora il Presidente lo disponga, alle interrogazioni a risposta immediata può essere abbinata la trattazione delle interrogazioni di cui all'articolo 114 relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi. (**)*

(*) Comma già modificato con deliberazione del Consiglio regionale 1° febbraio 2007, n. 4 e così ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2015, n. 38.

(**) Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(***) Comma già modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2010, n. 10 e così successivamente modificato con deliberazione 21 maggio 2019, n. 7.

(****) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 119

(Interpellanza)

1. *L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.*
2. *Un Consigliere che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione al Presidente del Consiglio.*
3. *Per la lettura, l'inserimento nell'ordine del giorno delle sedute e la pubblicità, si seguono le norme stabilite per le interrogazioni.*
4. *Nessun Consigliere può svolgere più di una interpellanza nella stessa seduta.*
5. *Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente.*

Articolo 120

(Modalità di trattazione)

1. *Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.*
2. *Per le proprie dichiarazioni la Giunta ha a disposizione cinque minuti. La Giunta ha a disposizione dieci minuti qualora risponda congiuntamente a più interpellanze.*
- 2 bis. *In caso di assenza del rappresentante della Giunta competente a rispondere, l'interpellante può chiedere che gli venga fornita risposta scritta entro sette giorni. Il Presidente, nella prima seduta utile, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserzione negli atti di cui all'articolo 73. (*)*
3. *(**)*

(*) Comma inserito con deliberazione consiliare 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma abrogato con deliberazione 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 121

(Mozione)

- 1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio regionale e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.*
- 2. Al Consigliere che ha illustrato la mozione non è consentito intervenire nuovamente nel corso della discussione.*
- 3. (*)*

()* Comma abrogato con deliberazione 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 122

(Trattazione abbinata)

- 1. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.*
- 2. In questo caso intervengono i proponenti delle singole mozioni in ordine di presentazione.*
- 3. Salvo che per il Consigliere che illustra la mozione, gli altri interventi non potranno superare i cinque minuti.*
- 4. Se una sola mozione viene discussa e l'altra o le altre ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione in discussione, subito dopo il proponente.*
- 5. La discussione unica può aver luogo anche quando sullo stesso argomento siano state presentate mozioni ed interpellanze. In tal caso le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti intervengono subito dopo i proponenti delle mozioni.*

Articolo 123

(Trattazione della singola mozione)

- 1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione generale e la discussione degli eventuali emendamenti seguendo, in quanto applicabili, le norme della Parte II, Capo III.*
- 2. Chiusa la discussione è data facoltà di parlare per un massimo di cinque minuti ciascuno al rappresentante della Giunta ed ai proponenti. Seguono eventuali dichiarazioni di voto della durata massima di tre minuti.*
- 3. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione. Degli stessi non è ammessa la votazione per parti separate.*

Articolo 124

(Mozione di sfiducia)

- 1. La mozione contenente la proposta di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e votata per appello nominale.*
- 2. La mozione di sfiducia deve essere discussa non oltre dieci giorni, ma non prima di tre giorni dalla sua presentazione.*
- 3. La mozione è approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali.*

4. *I tempi e le modalità per la discussione della mozione di sfiducia vengono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza Integrato nel rispetto di quanto disposto dal comma 2. In caso non si raggiunga l'unanimità, decide il Presidente del Consiglio.*
5. *Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, la Giunta si dimette immediatamente; il Presidente del Consiglio dichiara lo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 6, comma 5, lettera d bis. (*)*

(*) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 125

(Censura nei confronti di un singolo Assessore)

1. *La mozione contenente la proposta di censura nei confronti di un singolo Assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e votata per appello nominale.*
2. *La mozione di censura deve essere discussa non oltre dieci giorni, ma non prima di tre giorni dalla sua presentazione.*
3. *La mozione è approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali.*

Articolo 126

(Norme comuni)

1. *Le interrogazioni e le interpellanze vengono trattate, di norma, durante la seduta settimanale dedicata alle iniziative di cui all'articolo 118. (*)*
- 1 bis. *Le mozioni sono, di norma, trattate nelle sedute programmate per l'esame dei provvedimenti. (*)*
2. *In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sull'urgenza e sull'inserimento nei lavori del Consiglio decide l'Ufficio di Presidenza Integrato. Non si applica l'articolo 44, comma 1.*
3. *Il Presidente del Consiglio verifica che il contenuto delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 114, 119 e 121: ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto informandone il presentatore. Il Presidente valuta, altresì, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'ammissibilità degli atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza degli organi regionali, nonché alla tutela della sfera personale e alla onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque distribuiti gli atti che contengano espressioni sconvenienti.*
4. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa consiliare.*

(*) Comma sostituito e comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 127

(Cancellazione)

1. *In occasione delle determinazioni di cui agli articoli 30 e 31 l'Ufficio di Presidenza Integrato*

esamina quali delle interrogazioni, interpellanze e mozioni non ancora trattate dal Consiglio regionale debbano considerarsi superate e ne propone la cancellazione.

2. *Questa viene annunciata dal Presidente nella successiva seduta del Consiglio e diventa operativa salvo opposizione del presentatore.*

CAPO II

DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DELLE RISOLUZIONI

Articolo 128

(Ordini del giorno e risoluzioni)

1. *Il Consiglio esprime, attraverso ordini del giorno, orientamenti, richieste e giudizi su specifici argomenti di interesse generale o locale; impartisce, attraverso risoluzioni, indirizzi e direttive politiche su specifici argomenti nei confronti della Giunta.*
2. *A tal fine la Giunta e ciascun Consigliere possono presentare per iscritto la relativa proposta, anche nel corso della seduta del Consiglio regionale. In tale caso, se il Presidente, su richiesta del proponente, ne riconosce l'urgenza, l'ordine del giorno o la risoluzione possono essere votati al termine della seduta in cui sono stati presentati. Se il proponente non accetta l'orientamento del Presidente, decide il Consiglio per alzata di mano dopo interventi di un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.*
3. *Di tali documenti, che possono essere illustrati da uno dei proponenti con interventi della durata massima di cinque minuti ciascuno, cui seguono eventuali dichiarazioni di voto di tre minuti, non è ammessa la votazione per parti separate. Dopo l'illustrazione, la Giunta può intervenire per esprimere il proprio parere per un massimo di tre minuti. (*)*
4. *Possono essere presentate proposte di modifica agli ordini del giorno e alle risoluzioni per il cui accoglimento è necessario il consenso dei presentatori di tali documenti, così come il rinvio degli stessi in Commissione. (*)*
- 4 bis. *In presenza di più ordini del giorno o risoluzioni per i quali si svolga la trattazione abbinata, qualora sia richiesto il rinvio in Commissione e non tutti i primi firmatari esprimano il consenso al riguardo, la valutazione è rimessa al Presidente del Consiglio, che può invitare l'Assemblea a pronunciarsi. (**)*

(*) Comma modificato con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Articolo 129

(Ordini del giorno e risoluzioni delle Commissioni)

1. *Oltre a quanto previsto dagli articoli 96 e 103, ciascuna Commissione permanente può votare, nelle materie di competenza, ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.*
2. *Ciascuna Commissione permanente può, altresì, votare, su proposta di un suo componente, risoluzioni su specifici argomenti rientranti nella propria competenza.*
3. *Alla fine della discussione, su richiesta di un suo componente o della Giunta, la Commissione può deliberare a maggioranza assoluta che della risoluzione sia investito il Consiglio.*

CAPO III
DEL POTERE DI ACQUISIZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 130

(Potere di acquisizione dei Consiglieri)

- 1. I Consiglieri che intendono esercitare il potere di acquisizione di cui all'articolo 35 dello Statuto ne fanno diretta richiesta rispettivamente al Dirigente regionale competente, nel caso di Struttura regionale, al legale rappresentante, nel caso di enti dipendenti, partecipati o vigilati.*
- 2. L'utilizzo degli atti acquisiti dai Consiglieri regionali ai sensi del presente articolo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.*
- 3. Qualora l'acquisizione abbia ad oggetto dati e documenti riservati, il Consigliere ha l'obbligo di mantenere la riservatezza.*

PARTE IV

**PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON GLI ORGANISMI PREVISTI
DALLO STATUTO**

CAPO I
DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 131

(Notifiche all'Unione europea)

- 1. Nei casi previsti dalla normativa comunitaria e qualora non vi abbia provveduto la Giunta regionale proponente, il Presidente del Consiglio notifica agli organi dell'Unione europea i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente.*
- 2. Qualora, a seguito della conclusione della procedura di notifica, si renda necessario modificare il progetto di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, i relativi emendamenti sono trasmessi alla Commissione consiliare competente che può esprimersi solo sulle disposizioni oggetto delle osservazioni della Commissione Europea.*
- 3. Nel corso della procedura di notifica, la Giunta può fare comunicazioni alla Commissione consiliare competente e acquisirne il parere in relazione ai chiarimenti e alle osservazioni da trasmettere alla Commissione Europea.*
- 4. Il Presidente del Consiglio assegna ogni anno alla Commissione consiliare competente in materia di Affari europei e internazionali il programma legislativo annuale della Commissione europea. (*)*
- 4 bis. La Commissione consiliare esamina il programma e adotta un'apposita risoluzione come atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea, atto che individua anche le iniziative ritenute prioritarie che necessitano, quindi, di particolare attenzione. (**)*
- 4 ter. La risoluzione di cui al comma 4 bis è sottoposta all'esame del Consiglio. (**)*

(*) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

(**) Comma inserito con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

CAPO II

DEI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Articolo 132

(Pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali)

1. *Le Commissioni si pronunciano espressamente sui pareri obbligatori resi dal Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, dello Statuto e ne danno conto nella relazione al Consiglio regionale. Nel caso in cui il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali sul provvedimento sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche e la Commissione non intenda tenerne conto, l'approvazione finale del provvedimento deve avvenire con il voto favorevole di un numero di Commissari in grado di esprimere la metà più uno dei Consiglieri regionali. Tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati. Il parere è sempre allegato al testo licenziato per l'Assemblea. Qualora, nei casi previsti, neppure in Consiglio l'atto venga approvato con la maggioranza assoluta dei propri componenti, si applica il disposto di cui all'articolo 81.*
2. *Le Commissioni o il Consiglio, prima dell'approvazione finale di un testo che risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, possono chiedere nuovamente il parere di quest'ultimo che si esprime nel termine di trenta giorni.*

Articolo 133

(Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. *Le osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale formulate dal Consiglio delle Autonomie locali di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, dello Statuto, sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale e, quindi, distribuite ai Consiglieri, nonché alle Commissioni assegnatarie del provvedimento cui si riferiscono, se queste ultime non ne hanno esaurito l'esame. Le Commissioni si pronunciano espressamente sulle osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali e ne danno conto nella relazione al Consiglio regionale. Le osservazioni sono comunque allegate al testo licenziato per l'Assemblea.*
2. *Il Consiglio può decidere, non oltre la chiusura della discussione generale del provvedimento, di richiedere al Consiglio delle Autonomie locali, su proposta di un quinto dei Consiglieri o dell'Ufficio di Presidenza Integrato, osservazioni su progetti di legge o atti amministrativi fissando un termine improrogabile per la formulazione delle stesse. L'Assemblea può decidere di inviare le osservazioni pervenute alla Commissione che ha esaminato il provvedimento per*

una sollecita istruttoria da concludersi entro un termine precisato compatibile con la programmazione dei lavori.

Articolo 134 (*)

(Pareri del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro)

(*) Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 135

(Iniziative legislative del Consiglio delle Autonomie Locali) ()*

1. *Per la trattazione delle iniziative legislative del Consiglio delle Autonomie Locali si applicano le disposizioni previste per l'esame in Commissione e in Consiglio. (**)*

(*) Rubrica così modificata con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

(**) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10

**CAPO III
DELLA CONSULTA STATUTARIA**

Articolo 136 (*)

(Pareri della Consulta statutaria)

(*) Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

**PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I
ABROGAZIONE, ENTRATA IN VIGORE (*)**

(*) Rubrica così modificata con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 137 (*)

(Norme transitorie)

(*) Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 10.

Articolo 138

(Abrogazione)

1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 91 (regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.*

Articolo 139

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. *Il Regolamento Interno e le sue modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.*